



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 640

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 26 giugno 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	12
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	29
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	32
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	35
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	64
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	69
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	85
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 163) (1^a pomeridiana)</i>	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164) (2^a pomeridiana)</i>	»	98
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165) (3^a pomeridiana)</i>	»	99
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 3)</i>	»	100
<i>Plenaria</i>	»	100

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

11 ^a - Lavoro:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)</i>	<i>Pag.</i> 102
<i>Plenaria</i>	» 102
12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Plenaria</i>	» 106

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 119
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Plenaria</i>	» 121
Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Plenaria</i>	» 123
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 124

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito(*)	
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 125

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Uranio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 640° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 giugno 2012.

COMMISSIONI 1^a e 13^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 26 giugno 2012

Plenaria**1^a Seduta***Presidenza del Presidente della 1^a Commissione*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ferrara.**La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE*

(3372) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice INCOSTANTE (PD), relatrice per la 1^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo per i profili di competenza (contenuti, in particolare, nelle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed e), nel comma 3 del medesimo articolo 1 e nell'articolo 3), osservando innanzitutto che le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza alla base dell'adozione del decreto-legge sono da ricercare nei recenti interventi del legislatore e del giudice delle leggi, che, attraverso l'abrogazione o la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile), e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), hanno indicato la strada per restituire al Servizio nazionale della protezione civile il suo ruolo, imponendo di ricercare con immediatezza un assetto finanziario il

più possibile stabile e razionale, con specifico riguardo alle risorse occorrenti per fronteggiare le emergenze e gli stati di calamità.

Sottolinea, inoltre, le criticità che, negli ultimi anni, hanno fuorviato l'azione della protezione civile, alterando il rapporto tra situazione emergenziale e utilizzo di strumenti normativi straordinari e derogatori. In particolare appare utile, a suo avviso, rammentare che, con il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 era stato, tra l'altro, esteso il campo di applicazione previsto per la dichiarazione dello stato di emergenza, includendovi la dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. L'intenso dibattito politico degli ultimi anni ha condotto però, come noto, all'abrogazione della norma che consentiva di ricondurre alla fattispecie emergenziale la gestione dei grandi eventi (articolo 40-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1). Il decreto-legge interviene quindi per confermare l'assetto così definito, restituendo alla funzione di protezione civile la sua tradizionale connotazione e provvedendo ad assegnare allo stato di emergenza precisi ambiti temporali.

Rileva che il decreto-legge colma un preoccupante vuoto normativo conseguente ad una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 22 del 16 febbraio 2012), dettando una disciplina per l'impiego del Fondo nazionale per la protezione civile e per l'obbligatorio reintegro delle risorse del Fondo di riserva per le spese imprevedute, di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009. È poi confermata la formula organizzativa del «servizio», ossia di un sistema organico di competenze rimesso a più enti e strutture coordinati da un'autorità centrale, per rispondere ad una logica di maggiore efficienza dell'apparato della pubblica amministrazione nella quale, accanto alle amministrazioni dello Stato e agli enti locali, assumono crescente importanza anche organizzazioni di volontariato o gruppi di cittadini. Al coordinamento della struttura provvede il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, secondo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, un ministro con portafoglio o il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento della protezione civile, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sempre nel corso dell'esame in prima lettura, è stata eliminata la previsione che il Presidente del Consiglio dei ministri potesse delegare al Ministro dell'interno mentre costituisce una novità la previsione della delega al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale ultima modifica viene peraltro incontro a precise richieste del mondo delle autonomie, avanzate anche in sede di Conferenza unificata, volte a mantenere, per quanto possibile, il Servizio nazionale della protezione civile all'interno del coordinamento e del controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Passando ad analizzare le disposizioni di competenza della Commissione affari costituzionali, rileva che, con l'articolo 1, il provvedimento si propone di superare talune incertezze interpretative sorte a seguito dell'in-

tervenuta abrogazione dell'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 da parte dell'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (con il quale era stata istituita l'Agenzia nazionale della protezione civile), e della successiva disposizione (articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 343 del 2001) con la quale la medesima Agenzia era stata soppressa e le funzioni relative ricondotte al preesistente Dipartimento della protezione civile. È inoltre novellato l'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 e sono previste modifiche che intervengono sul successivo articolo 14 (in merito alle competenze del prefetto) e sull'articolo 15, introducendo il corretto riferimento normativo al decreto legislativo n. 267 del 2000. Sono infine ulteriormente specificati i compiti posti in capo ai sindaci, nel momento in cui questi sono chiamati a fronteggiare l'emergenza nell'ambito del proprio territorio comunale ed è altresì esteso il cosiddetto silenzio assenso in merito al controllo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Il decreto-legge dispone poi, all'articolo 3, che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possano essere prorogate o rinnovate una sola volta e per la durata massima di trenta giorni. Il medesimo articolo statuisce, altresì, la riassegnazione di somme che consentono il pagamento per il completamento funzionale di interventi già programmati del Ministero dell'interno.

La senatrice GALLONE (*PdL*), relatrice per 13^a Commissione, illustra le parti del decreto-legge in titolo di competenza della Commissione ambiente, facendo presente che il decreto-legge n. 59 del 2012 modifica in più punti la legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, riconfigurando le attività e le procedure riguardanti gli stati di emergenza. Il decreto-legge in esame tiene conto di importanti novità intervenute recentemente in tale materia: l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 343 del 2001, che consentiva al Dipartimento della protezione civile di operare anche con riferimento ai grandi eventi diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, ad opera dell'articolo 40-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché la pronuncia della Corte costituzionale n. 22 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5-*quater* e del primo periodo del comma 5-*quinqies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge appare finalizzato a ricondurre l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva, dirette prevalentemente a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. In tale quadro, si inseriscono alcune fra le più significative modifiche che l'articolo 1 apporta alla legge n. 225 del 1992. Tra le altre, si segnalano le seguenti: la sostituzione del Ministro della protezione civile con un Ministro con portafoglio o con il Sottosegretario

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, ai fini della delega delle funzioni di protezione civile del Presidente del Consiglio; la fissazione di una durata massima dello stato di emergenza per un periodo di sessanta giorni, estesa a novanta giorni nel corso dell'esame presso la Camera, prorogabili o rinnovabili di regola per non più di sessanta giorni (comma 1, lettera c), n. 2), anziché quaranta giorni come previsto dal testo vigente del decreto; la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche nell'imminenza del verificarsi degli eventi (comma 1, lettera c), n. 1); l'emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile (comma 1, lettera c), n. 3), salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio dei ministri con la delibera dello stato di emergenza e la limitazione della previsione del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per i profili di carattere finanziario – alle ordinanze emanate dopo trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza anziché venti sulla base di una modifica approvata dalla Camera (comma 1, lettera c), n. 4). È inoltre opportuno segnalare che l'articolo 1, comma 1, alla lettera c), n. 9 e n. 10, al fine di recepire il *dictum* dalla Corte costituzionale, modifica le disposizioni sul finanziamento degli oneri connessi agli interventi per eventi calamitosi. Viene a tal fine disposto l'utilizzo prioritario delle risorse statali (Fondo nazionale della protezione civile e Fondo di riserva delle spese impreviste), in luogo dell'obbligo, per le Regioni interessate dai predetti eventi, di attingere preventivamente a risorse proprie – derivanti anche dall'aumento del prelievo tributario sul territorio – e solo successivamente ad utilizzare i predetti fondi statali. L'articolo 1-*bis* prevede la possibilità per le Regioni di approvare con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Piano regionale di protezione civile. In merito ai contenuti del piano, l'articolo in commento stabilisce che esso possa prevedere l'introduzione dei criteri e delle modalità di intervento in caso di emergenza secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della protezione civile, il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi e l'istituzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un fondo a valere sul bilancio regionale per l'espletamento e la messa in atto degli interventi previsti dal Piano e per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato soppresso l'articolo 2 che, al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, e garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, prevedeva la possibilità di estendere ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. L'articolo 3, ai commi 1 e 2, fa salvi gli effetti delle dichiarazioni di «grandi eventi» per l'Expo 2015 e il Forum delle famiglie del 2012 di Milano e prevede che le gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, possono essere prorogate una

sola volta e per la durata massima di trenta giorni che è stata estesa fino al 31 dicembre 2012. Inoltre, reca specifiche previsioni per le gestioni commissariali relative alla realizzazione del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede la riassegnazione delle somme non ancora impegnate dai commissari delegati per l'emergenza nomadi. Si tratta dei commissari nominati in virtù dello stato di emergenza dichiarato in alcune regioni del territorio nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio del 21 maggio 2008. Tale provvedimento è stato giudicato illegittimo dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6050 del 2011) con la conseguenza che è venuta meno anche la legittimità della nomina dei commissari delegati. La disposizione in commento provvede in ordine alla destinazione delle risorse economiche ancora presenti nelle contabilità speciali dei commissari e non ancora impegnate alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato, stabilendo che queste siano riassegnate al Ministero dell'interno e destinandole al «necessario completamento funzionale degli interventi già programmati». Si dispone, inoltre, al comma 4, il trasferimento direttamente alla società creditrice, già proprietaria del termovalorizzatore di Acerra, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, relative al Programma attuativo regionale necessarie per l'acquisto di tale impianto. Il trasferimento diretto alla società creditrice, che avviene a saldo di ogni sua pretesa, riguarda l'importo di 355.550.240,84 euro (già trasferito alla regione Campania dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012, che aveva autorizzato la regione medesima all'utilizzo delle risorse del FSC per il pagamento del termovalorizzatore quantificando l'importo a ciò necessario). Con l'articolo 3, comma 4, il trasferimento viene operato per conto della regione Campania direttamente alla società costruttrice e già proprietaria in quanto, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge originario, «il trasferimento della proprietà dell'impianto è già avvenuto tre mesi fa e ulteriori ritardi nei pagamenti comporterebbero gravi problemi di sostenibilità finanziaria a carico della società creditrice». Lo stesso comma dispone che le risorse suddette siano trasferite da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, prevede che, al fine della necessaria compensazione degli effetti negativi sui saldi, si proceda alla riduzione, per un importo pari a 138 milioni nell'anno, dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Appare utile ricordare che la normativa di cui al decreto-legge n. 16 del 2012 è stata attuata con il D.P.C.M. 16 febbraio 2012 che ha stabilito il trasferimento della proprietà dell'impianto alla regione Campania, la quale ha, tuttavia, presentato ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione per chiedere l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'efficacia del citato D.P.C.M. 16 febbraio 2012. Infine, l'articolo 3, comma 5-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei

deputati, istituisce, nell'ambito delle risorse disponibili, un'anagrafe pubblica degli appalti dei grandi eventi che dovrà mettere a disposizione sul sito del Dipartimento della protezione civile le seguenti informazioni concernenti gli appalti di lavori, servizi e forniture, i soggetti imprenditoriali che sono o si propongono come affidatari di tali lavori pubblici, nonché le segnalazioni su inadempienze e danni del passato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BIANCO (*PD*) osserva che il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, pur presentando notevoli miglioramenti rispetto alla stesura originaria, sembra presentare ancora delle criticità. In ragione di ciò sarebbe auspicabile, ancorché in tempi ristretti, compiere una disamina ponderata dell'articolato (anche attraverso la richiesta di informazioni integrative alla Conferenza unificata, all'ANCI ed all'UPI), al fine di valutare la possibilità di introdurre, ove e se possibile, ulteriori modificazioni.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa preliminarmente presente che il decreto-legge in esame è stato oggetto di rilievi critici da parte della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Sarebbe utile pertanto acquisire le indicazioni di questi soggetti istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al decreto-legge dalla Camera dei deputati. Sarebbe, inoltre, opportuno audire il prefetto Gabrielli, al fine di comprendere quale siano gli ambiti di operatività che si intendono conferire alla Protezione civile.

Ad avviso del sottosegretario FERRARA le informazioni rese nel corso dell'esame del decreto-legge presso la Camera dei deputati appaiono già sufficientemente esaustive.

Il senatore FERRANTE (*PD*) giudica stupefacente la risposta del Rappresentante del Governo. In un sistema bicamerale, infatti, l'obbligo del Governo di fornire chiarimenti sui provvedimenti d'urgenza vale nei confronti di entrambe le Camere. Il Governo può pertanto dire che l'audizione non è, suo avviso, utile ma non rimandare il Senato a ciò che è avvenuto alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario FERRARA ribadisce che, sulla base di quanto emerso dalle audizioni svoltesi presso l'altro ramo del Parlamento, non sembrerebbe necessario ricorrere ad ulteriori procedure informative.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea l'opportunità di udire il responsabile della Protezione civile.

Il presidente VIZZINI, tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame, osserva che eventuali audizioni potrebbero aver

luogo informalmente, in sede di Ufficio di Presidenza, il prossimo martedì.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno per martedì 3 luglio, alle ore 20.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta formulata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 26 giugno 2012

Plenaria

406^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo, limitatamente all'articolo 2 e ai relativi emendamenti, nonché ad altri emendamenti rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 21 giugno 2012

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)** illustra il subemendamento 7.0.200/1: la proposta è finalizzata a introdurre la possibilità, per le minoranze parlamentari, di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale questioni di legittimità anche nei confronti di disposizioni contenute in un decreto legislativo ove si ravvisi eccesso di delega o violazione della legge di delega. Tale previsione appare a suo avviso coerente con la scelta, contenuta nell'emendamento 12.0.500, proposto dai senatori Gasparri e Quagliariello e da lui condiviso, di consentire il ricorso alla Corte costituzionale, da parte di un quarto dei componenti di ciascuna Camera, contro leggi approvate dal Parlamento.

Si sofferma quindi sul subemendamento 9.0.506/1, relativo al potere di scioglimento attribuito al Presidente della Repubblica. In particolare, segnala che la proposta mira a circoscrivere tale potere presidenziale alla sola ipotesi in cui le Camere non siano in condizioni di adempiere alle loro funzioni. Inoltre, in base al terzo comma, la facoltà non può essere esercitata nei confronti delle Camere elette dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, salvo che siano esse stesse a farne richiesta. La *ratio* di tale previsione risiede nella presunzione di maggiore legittimità da attribuire all'organo eletto successivamente a suffragio universale. Quanto al subemendamento 9.0.506/3, sottolinea che la disposizione ivi prevista mira a sottoporre agli stessi limiti la facoltà di scioglimento riconosciuta al Presidente del Consiglio nell'ipotesi, contenuta nel nuovo articolo 94 della Costituzione, in cui il Parlamento neghi la fiducia.

Interviene il senatore BOSCETTO (*PdL*), il quale esprime alcune perplessità sulla soluzione contenuta nell'emendamento 12.0.500, volta riconoscere a una minoranza parlamentare la possibilità di adire la Corte costituzionale per sollevare questione di legittimità costituzionale di leggi approvate dal Parlamento. Tale istituto, modellato su alcune delle funzioni attribuite al *Conseil constitutionnel*, si espone a molteplici rilievi critici, fondati anche sulle disfunzioni segnalate, in proposito, dalla dottrina costituzionalistica francese. Infatti, una facoltà di tale natura rischia di diventare uno strumento potente a vantaggio delle opposizioni per condizionare l'esercizio della funzione legislativa. D'altra parte le medesime preoccupazioni spinsero la Commissione, durante l'esame in sede referente, a rigettare l'ipotesi di rinvio parziale delle leggi: la volontà politica che si manifesta in Parlamento appare infatti non coercibile né sanzionabile, se non in ipotesi tassative e all'interno di procedimenti puntuali e garantiti. Ritiene, inoltre, che, nell'ordinamento italiano, considerando il ruolo svolto dalla Corte costituzionale, soprattutto negli ultimi anni, l'introduzione del ricorso alla Consulta da parte delle minoranze parlamentari è suscettibile di produrre uno stato permanente di conflittualità istituzionale.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 9.0.501/2, volto ad abolire l'istituto dei senatori a vita, prevedendo contestualmente l'accesso di diritto e a vita alla Corte costituzionale per i Presidenti della Repubblica, al momento della cessazione della carica. Tale scelta appare, a suo avviso, coerente con l'introduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto per la suprema carica dello Stato: infatti, dal momento che il sistema semipresidenziale converge fisiologicamente verso la ricerca di omogeneità tra la maggioranza che esprime il Presidente e la maggioranza parlamentare, la nomina di senatori a vita potrebbe trasformarsi in uno strumento, in mano al Capo dello Stato, per alterare, a suo favore, la composizione delle Camere.

Si sofferma, quindi, sul subemendamento 9.0.504/1, riguardante i poteri del Presidente della Repubblica. In primo luogo, la proposta introduce espressamente che la nomina del Primo ministro deve aver luogo tenendo

conto dei risultati delle elezioni delle Camere, ipotesi già contenuta nel testo licenziato dalla Commissione bicamerale D'Alema. Inoltre, viene espressamente disciplinata la facoltà, in capo al Primo ministro nominato, di presentarsi alle Camere o a una di esse per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia: in una forma di governo semipresidenziale, ove, al momento della sua formazione, il Governo non deve ricevere la fiducia del Parlamento, la previsione di un istituto di tale natura consente al Primo ministro di verificare se in Parlamento esista una maggioranza a lui favorevole ovvero se tale maggioranza persista nel tempo. Conseguentemente sono soppresse quelle disposizioni, contenute agli articoli 92 e 94 della Costituzione, che appaiono incompatibili con il modello costituzionale così concepito.

In riferimento al subemendamento 9.0.507/1, osserva che la disposizione ivi prevista mira a chiarire il tema, assai sensibile, della responsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti estranei all'esercizio delle sue funzioni. In particolare, si prevede espressamente che, per tali atti, il Capo dello Stato risponda personalmente, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti.

Il senatore DIVINA (*LNP*) segnala alcune criticità contenute nell'emendamento 12.0.500, d'iniziativa dei senatori Gasparri e Quagliariello, concernente il ricorso alla Corte costituzionale da parte di minoranze parlamentari. In proposito, paventa il rischio che tale istituto sia utilizzato strumentalmente per impedire – o, in ogni caso, ritardare – la entrata in vigore di disegni di legge approvati dalla maggioranza. Ritiene, invece, più razionale l'ipotesi di un ricorso parlamentare alla Corte nei confronti degli atti con forza di legge adottati dal Governo.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*), pur comprendendo, alla luce dell'esperienza costituzionale italiana, le perplessità manifestate circa l'istituto del ricorso alla Corte da parte delle minoranze parlamentari, osserva come la possibilità, per un numero qualificato di deputati e senatori, di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate rappresenti un opportuno bilanciamento rispetto ai poteri attribuiti al Presidente della Repubblica, conseguenti alla sua diretta legittimazione popolare. Infatti, nei sistemi semipresidenziali vi è una convergente volontà del sistema di creare un *continuum* tra maggioranza parlamentare e Capo dello Stato. Ciò è confermato dalla scelta di far coincidere la durata del mandato presidenziale con quello della legislatura e di prevedere la priorità temporale dell'elezione del Presidente della Repubblica rispetto a quella del Parlamento. A fronte di una tale impostazione maggioritaria e presidenzialista, l'ordinamento necessita di adeguati *checks and balances*: tra questi, oltre a un adeguato statuto dell'opposizione, appare razionale, anche alla luce dell'esperienza costituzionale francese, introdurre la facoltà delle minoranze parlamentari di adire, entro un termine limitato, la Corte costituzionale contro leggi approvate dalla maggioranza.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra l'emendamento 7.0.200 finalizzato a consentire che un quarto dei componenti di ciascuna Camera possa promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte. Al riguardo, osserva che, nelle forme di governo parlamentari, le sedi della sovranità popolare sono esclusivamente le Camere elettive; pertanto, la presenza di un sindacato di costituzionalità sulle leggi si configura come un'istanza di garanzia, sempre accompagnata da adeguati filtri giurisdizionali. Nei sistemi presidenziali o semipresidenziali, invece, la legittimazione diretta del Capo dello Stato determina una torsione di natura decisionista e carismatica che impone un bilanciamento effettivo. Ciò giustifica, come confermato dall'esperienza costituzionale francese, la necessità di attribuire alle opposizioni il diritto di appellarsi a un organo imparziale per contrastare le decisioni adottate dalla maggioranza parlamentare governativa.

Dopo aver illustrato il subemendamento 9.0.500/1, si sofferma sul subemendamento 9.0.500/2, il quale sopprime la norma che attribuisce al Presidente della Repubblica eletto dal popolo il compito di garantire l'indipendenza della Nazione. Rileva, in proposito, che tale attribuzione è mutuata dall'ordinamento francese, ove però essa aveva una sua precisa funzione, soprattutto in riferimento alla vicenda delle terre d'Oltremare, in particolare la questione algerina.

Quanto all'emendamento 9.0.500/4, esprime la contrarietà del suo Gruppo all'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica, evidenziando come la soluzione sia assolutamente incompatibile con l'esperienza costituzionale italiana modellata, per ragioni storiche e ideali, sull'esaltazione del Parlamento come luogo della rappresentanza popolare e sul rifiuto di ogni forma di esercizio monocratico del potere. L'introduzione di una forma di governo semipresidenziale, anche in ragione delle vicende politiche italiane degli ultimi anni, potrebbe determinare, a suo avviso, effetti nefasti quanto alla tenuta degli istituti democratici.

L'oratore rileva quindi come l'elezione diretta del Capo dello Stato non sembra conciliarsi con il panorama costituzionale italiano, risultando opportuno, a suo avviso, ponderarne attentamente l'introduzione nell'ordinamento senza farsi influenzare da visioni politiche eccessivamente ottimistiche. Considerato, poi, il particolare ruolo rivestito dalla carica del Presidente della Repubblica, la soluzione preferibile rimarrebbe comunque – a suo avviso – quella di mantenere l'attuale istituto dell'elezione parlamentare, che mai, nella storia repubblicana, ha dato luogo a particolari problematiche, né istituzionali, né politiche.

Conclude riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto per eventuali ed ulteriori precisazioni sui subemendamenti a sua firma.

Il PRESIDENTE, quindi, osserva, in merito alle votazioni da svolgere sugli emendamenti rinviati in Commissione, che nella circostanza il dispositivo di rinvio va interpretato e applicato in modo funzionale, ovvero – secondo il Regolamento – «nell'interesse della discussione» (articolo

100, comma 11). Pertanto, riguardo all'articolo 2, saranno messi in votazione solo gli emendamenti che non hanno già formato oggetto di esame in Commissione, con le deliberazioni già adottate: si tratta, dunque, dei soli emendamenti 2.210, del senatore Nespoli, che propone di demandare alla legge la determinazione del numero di senatori, e 2.550 (testo 2), con i relativi subemendamenti, che propone un modello di Senato federale diverso da quello già discusso in Commissione. Quanto agli altri emendamenti all'articolo 2, si intende che la loro votazione in Assemblea non sarà minimamente pregiudicata, perché l'eventuale approvazione di uno degli emendamenti citati, ancorché sostitutivi dell'intero articolo, sarebbe una proposta di emendamento della Commissione, da riferire come tale al testo già definito in sede referente, con le stesse qualità di ogni altro emendamento.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Sui predetti emendamenti, il RELATORE esprime un parere contrario, il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

L'emendamento 2.210 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Per dichiarazione di voto sull'insieme di subemendamenti all'emendamento 2.550 (testo 2) interviene quindi il senatore BRICOLO (*LNP*): egli esprime, a nome della propria parte politica, un avviso contrario (con contestuale invito al ritiro rivolto ai presentatori), su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.550 (Testo 2), ad eccezione della proposta 2.550 (Testo 2)/1.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) invita i senatori Benedetti Valentini e Pastore a ritirare i rispettivi subemendamenti (salvo il 2.550 (testo 2)/1), che comunque potranno essere presentati e discussi in Assemblea.

I senatori BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) e PASTORE (*PdL*) aderiscono all'invito del senatore Quagliariello e ritirano i propri emendamenti all'emendamento 2.550 (testo 2), salvo il 2.550 (testo 2)/1.

Su quest'ultimo si procede alla votazione, previa verifica del numero legale.

La Commissione non approva.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.550 (testo 2).

Dopo prova e controprova, l'emendamento risulta non approvato.

Il PRESIDENTE, quindi, avverte che si passerà alle votazioni sugli emendamenti rinviati in Commissione concernenti la proposta di eleggere il Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto e le proposte connesse e conseguenti, compresi i subemendamenti presentati in Commissione.

In proposito, nell'interesse della discussione, propone di accantonare gli emendamenti che precedono il 9.0.500 e i relativi subemendamenti.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Su proposta del senatore CECCANTI (*PD*), si conviene quindi di votare per parti separate l'emendamento 9.0.500, a cominciare dalla disposizione che propone di introdurre, nell'articolo 83 della Costituzione, l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE avverte che sulla disposizione in questione vi è un solo subemendamento (9.0.500/5) del senatore Pardi e di altri senatori: esso propone che il Presidente della Repubblica sia eletto dal Parlamento in seduta comune, senza l'integrazione con i delegati regionali, come previsto dalla Costituzione vigente.

Prima che si passi alla votazione del subemendamento 9.0.500/5, seguono alcuni interventi sull'ordine dei lavori.

Il senatore BRICOLO (*LNP*) rammenta che nelle discussioni già svolte sull'ordine dei lavori si era convenuto di tenere distinte, anche nella collocazione temporale delle sedute, le votazioni sul Senato federate da quelle sul semipresidenzialismo. Pertanto ritiene più conforme a tali indicazioni un rinvio delle votazioni sugli emendamenti in esame.

Anche i senatori BIANCO (*PD*), D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e VALDITARA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sostengono tale soluzione, che consentirebbe di compiere nel frattempo le necessarie valutazioni politiche.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) rammenta che la discussione già svolta in Assemblea e quella, successiva, in Commissione hanno rivelato un legame diretto, di carattere politico e normativo, almeno per una parte rilevante dei gruppi parlamentari, tra la proposta di istituire il Senato federale e quella di adottare un sistema di governo di tipo semipresidenziale, fondata sull'elezione popolare e diretta del Presidente della Repubblica. Considerato l'esito della votazione appena svolta sulla proposta concernente il Senato federale, ritiene opportuno rinviare le determinazioni della Commissione sugli emendamenti in esame a un momento successivo a quello in cui il Senato avrà deliberato sull'articolo 2 del disegno di

legge, nel testo proposto dalla Commissione, concernente la composizione del Senato.

La proposta del senatore Quagliariello è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2347 E CONNESSI (INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEI MAGISTRATI. MAGISTRATI CESSATI DA CARICHE POLITICHE)

Il senatore PALMA (*PdL*) sollecita la prosecuzione dell'esame congiunto dei disegni di legge relativi all'ineleggibilità e all'incompatibilità dei magistrati e alla cessazione degli stessi da cariche politiche (nn. 2347 e connessi), assegnati alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. La problematica ad essi sottesa appare infatti particolarmente attuale, come attestato da recenti vicende sulle quali si è pronunciata la stessa Associazione nazionale dei magistrati.

Auspica, in proposito, che il mancato svolgimento della seduta delle Commissioni riunite prevista per le 8,30 dello scorso giovedì non sia indice di intendimenti dilatori e chiede garanzie sull'effettiva ripresa dei lavori nel corso della seduta già convocata per giovedì 28 giugno, alle ore 8,30.

Il PRESIDENTE, nel fornire assicurazioni circa la volontà di proseguire celermente l'*iter* dei disegni di legge in questione, invita a tenere conto, tuttavia, anche del calendario dei lavori della Commissione, che si prospetta particolarmente intenso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Considerato quanto poc'anzi convenuto dalla Commissione in relazione all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 24-A, il senatore PASTORE (*PdL*) propone di anticipare alla seduta già convocata per oggi, alle ore 14, la trattazione dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di giovedì 28 giugno, prevista per le ore 15.

Il senatore SARRO (*PdL*) domanda quindi se la seduta prevista per le ore 15 di giovedì 28 giugno sarà dedicata all'esame del disegno di legge n. 24-A.

Domanda delucidazioni anche il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*).

Il PRESIDENTE ricorda innanzitutto che la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 24-A è subordinata, secondo quanto precedentemente convenuto dalla Commissione, all'esito della discussione in Assemblea.

Propone quindi di anticipare alla seduta odierna, già convocata per le ore 14, l'esame degli argomenti previsti per la seduta di giovedì 28 giugno, alle ore 15.

La senatrice ADAMO (*PD*), relatrice sul disegno di legge n. 3129 (recante la legge Comunitaria 2011 ed assegnato alla Commissione in sede consultiva), chiede di non procedere, nella seduta pomeridiana odierna, al parere sugli emendamenti ad esso riferiti. Tale impegno, infatti, andrebbe a sovrapporsi con quello di riferire in Assemblea – sempre nella giornata odierna – sul disegno di legge n. 3305 (conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale).

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

In relazione ai provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di giovedì, il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) domanda se sia pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio è convocata per il pomeriggio anche su quegli argomenti.

La Commissione conviene, infine, di anticipare alla seduta pomeridiana odierna l'esame degli argomenti previsti per la seduta di giovedì 28 giugno, ad eccezione del disegno di legge n. 3129 e dei disegni di legge nn. 272 e connessi (polizia locale), e di posticipare l'orario d'inizio alle ore 15,30.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14, avrà inizio alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210, 3252-A

Art. 7.

7.0.200/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso numero dei componenti di ciascuna Camera, nei medesimi termini, condizioni e forme, può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale quando ritenga che una o più disposizioni contenute in un decreto legislativo importino eccesso o violazioni alla legge di delega».

7.0.200

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Un quarto dei componenti di ciascuna Camera può, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi la Costituzione, promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nelle condizioni, forme e termini stabiliti con legge costituzionale"».

Art. 9.**9.0.500/1**

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso «Art. 83», al primo comma sostituire la parola: «Capo», con la seguente: «capo».

9.0.500/2

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso «Art. 83», al secondo comma sopprimere le seguenti parole: «e ne garantisce l'indipendenza».

9.0.500/3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso «Art. 83», sostituire il terzo comma con il seguente: «Garantisce il rispetto della Costituzione».

9.0.500/4

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso «Art. 83», sostituire il quarto, quinto e sesto comma con i seguenti:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

9.0.500/5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso «Art. 83», sostituire il sesto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri».

9.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

9.0.501/1

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.501, capoverso «Art. 84», dopo il primo comma inserire il seguente: «La legge stabilisce la ineleggibilità di quanti abbiano riportato condanne per un delitto non colposo».

9.0.501/2

PASTORE

All'emendamento 9.0.501, capoverso «Art. 84», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Alla cessazione dalla carica entra a far parte di diritto e a vita della Corte costituzionale».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 59 della Costituzione.

9.0.501

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».

9.0.502/1

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.502, capoverso «Art. 85», al terzo comma, sostituire la parola: «duecentomila» con la seguente: «cinquantamila» e conseguentemente sopprimere le parole: «nel numero e».

9.0.502

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione)

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».

9.0.504/1

PASTORE

All'emendamento 9.0.504, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

"Nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni delle Camere.

Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i ministri.
Può chiedere al Primo ministro di presentarsi alle Camere o ad una di esse per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia."».

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma dell'articolo 92 e i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 94 della Costituzione.

9.0.504

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate";

b) il nono comma è sostituito dal seguente: "Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere";

c) il decimo comma è soppresso"».

9.0.506/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 9.0.506, sostituire il capoverso «Art. 88» con il seguente: «Art. 88. - Il presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando non siano in condizione di adempiere alle loro funzioni.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. L'elezione delle nuove Camere si svolgono entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata nei confronti delle Camere che siano state elette dopo l'elezione del Presidente della Repubblica in carica, salvo che siano esse stesse a farne richiesta con mozione votata dalla maggioranza dei propri componenti, e in ogni

caso non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere."».

9.0.506/2

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.506, capoverso «Art. 88», al primo comma sopprimere le seguenti parole: «il Primo ministro e».

9.0.506/3

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 9.0.506, capoverso «Art. 88», aggiungere, in fine, il seguente comma: «I limiti all'esercizio di facoltà di scioglimento vigono anche per i casi di negata fiducia di cui all'articolo 94 della Costituzione».

9.0.506

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere"».

9.0.507/1

PASTORE

All'emendamento 9.0.507 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 90 della Costituzione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Per atti diversi il Presidente della Repubblica risponde personalmente, secondo la procedura prevista con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi componenti."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica agli articoli 89 e 90 della Costituzione».

9.0.507

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. - Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo"».

Art. 12.**12.0.500/1**

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 12.0.500, sostituire il comma 1 con il seguente:
«All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero dei componenti di una Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo per violazione o eccesso di delega. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni e modalità di esercizio di tali facoltà."».

12.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione)

1. All'articolo 137 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Un quarto dei componenti di una Camera può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Con legge costituzionale sono stabilite condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà"».

Plenaria**407^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3256) Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia

(1501) COMPAGNA. – *Istituzione della festa nazionale del 17 marzo, data di proclamazione dell'Italia unita*

(2571) BELISARIO ed altri. – *Istituzione della Giornata nazionale dell'indipendenza della Nazione e della indivisibilità della Repubblica*

(2591) LAURO. – *Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'Italia unita*

(2597) GIULIANO. – *Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'Italia unita*

(3215) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – *Istituzione del Giorno dell'Unità d'Italia*

– e petizioni nn. 723 e 1290 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente VIZZINI dà conto degli emendamenti presentati al provvedimento (pubblicati in allegato), osservando che non sarà in ogni caso possibile procedere alla votazione in quanto non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio.

Il senatore PARDI (*IdV*) dà quindi per illustrate le proposte a sua firma.

Anche gli altri emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3256**Art. 1.****1.1**

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita la "Giornata dell'Unità d'Italia", al fine di conservare e rinnovare la memoria collettiva del percorso di unificazione dello Stato italiano, nonché per celebrare il valore dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica. La Giornata di cui al presente comma ricorre il giorno 17 del mese di marzo di ogni anno.».

1.2

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché per celebrare il valore dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica.».

1.3

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «a partire dal Risorgimento» con le seguenti: «a partire dalla storia risorgimentale nazionale ed europea».

1.4

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della Giornata di cui al comma 1, promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale dell'unità della Nazione e della indivisibilità della Repubblica, come solennemente sanciti nella Carta costituzionale.».

1.5

SPADONI URBANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ogni anno viene organizzato il Convegno Nazionale sull'Unità d'Italia, in collaborazione tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed una Istituzione universitaria pubblica, per approfondire le tematiche ed il valore dell'unità nazionale. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca regola con proprio decreto il Convegno nazionale, tenendo conto del principio di rotazione tra tutte le istituzioni universitarie pubbliche.».

Sottocommissione per i pareri**206^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3331) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero

(Parere alla 3^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice INCOSTANTE (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(3349) Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione

(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3324) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rosato ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 5057

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Convieni la Sottocommissione.

(143) MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale

(263) Marco FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(754) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(Parere alla 8^a Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo unificato per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3180) Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 26 giugno 2012

Plenaria**186^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3331) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente DINI avverte che sono pervenuti emendamenti al testo del decreto-legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Dà quindi la parola ai presentatori per l'illustrazione.

La senatrice GIAI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) fa presente che gli emendamenti a propria firma tendono a modificare il testo di un provvedimento adottato da parte del Governo senza alcun preavviso e in assenza di un preventivo confronto con i rappresentanti, parlamentari e non, delle collettività italiane nel mondo. Peraltro, giudica la data per lo svolgimento delle consultazioni per le elezioni dei Comites, fissata nel decreto al 2014, eccessivamente lontana, stante la situazione di crisi finanziaria e l'imminenza delle prossime consultazioni politiche. Le proprie proposte emendative vanno pertanto nel senso di un'anticipazione del rinnovo dei Comites e del CGIE al 2013 secondo le attuali modalità.

Il relatore MANTICA (*PdL*) illustra l'emendamento 1.16 finalizzato da un lato alla migliore specificazione dei criteri direttivi per lo svolgimento del voto con modalità informatiche e, dall'altro, alla immediata introduzione di modifiche all'assetto e ai compiti dei Comites.

Rileva, infatti, che se l'intenzione del Governo è quella di ridurre dei costi per le consultazioni elettorali, essa può essere adeguatamente perseguita riducendo immediatamente il numero dei Comites. Il testo dell'emendamento riproduce peraltro il disegno di legge di riassetto della rappresentanza degli italiani all'estero, già approvato in prima lettura dal Senato.

Nella consapevolezza che quella attuale potrebbe non essere la sede idonea per una riforma di ampio respiro, reputa tuttavia indispensabile quantomeno un riordino territoriale dei Comites stessi; potrebbe a tal fine valutare l'opportunità di riformulare l'emendamento in questione.

Il presidente DINI prende atto della volontà del relatore Mantica di procedere ad un riassetto più ampio della materia della rappresentanza degli italiani all'estero. Sottolinea peraltro come la Commissione stia esaminando il disegno di legge di conversione di un decreto-legge i cui contenuti sono limitati al rinvio del rinnovo dei Comites e alla previsione di modalità informatiche per l'espressione del voto. Il contenuto del provvedimento deve pertanto tenere conto delle esigenze di omogeneità e coerenza, poiché adottato esplicitamente in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, delle elezioni per il rinnovo dei Comites e, conseguentemente, del CGIE.

Il senatore PEDICA (*IdV*) illustra gli emendamenti a propria firma che ribadiscono la posizione del Gruppo dell'Italia dei Valori nel senso della necessità di una modernizzazione del sistema di rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

Fa presente che l'emendamento 1.10 riproduce il disegno di legge in materia di riordino dei Comites e del CGIE che era poi confluito nel testo unificato approvato in prima lettura dal Senato. Tale testo unificato peraltro non faceva propri gli spunti contenuti nella propria proposta, qui ripresentata, che va nel senso della soppressione del CGIE e della valorizzazione dei Comitati degli italiani all'estero.

Le ulteriori proposte a propria firma propongono la soppressione del decreto ovvero l'abrogazione della legge istitutiva del CGIE.

Il senatore MICHELONI (*PD*) rileva in premessa come il decreto-legge sia stato adottato in un momento di grave disagio delle comunità italiane all'estero. La decurtazione dei fondi assegnati alle politiche migratorie ha portato alla chiusura di numerosi corsi di insegnamento dell'italiano all'estero e al licenziamento di docenti. A ciò si aggiunge il processo in corso di chiusura e di accorpamento di uffici consolari soprattutto in

Europa. Tutti questi fattori concorrono a determinare una cornice gravemente preoccupante per i cittadini italiani nel mondo.

Le proposte emendative da lui presentate tendono ad anticipare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites al 2013 e a ridurre il termine per l'emanazione del regolamento attuativo delle nuove modalità informatiche di voto da 6 a 3 mesi. In alternativa, l'emendamento 1.11 ripristina la votazione e lo scrutinio nei seggi all'estero, introducendo una norma articolata di copertura finanziaria delle spese che interviene su vari capitoli del bilancio del Ministero degli esteri. Tra tali misure segnala in particolare quelle di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*: rispettivamente, di riduzione del 15 per cento delle indennità di servizio all'estero per i dipendenti del Ministero degli esteri e di richiamo in Italia degli insegnanti di ruolo che svolgono corsi di lingua e cultura all'estero. Fa presente che tali risparmi di spesa sarebbero destinati secondo il proprio emendamento a varie finalità a favore delle collettività italiane nel mondo nonché a riduzione del debito pubblico. Auspica pertanto una valutazione positiva dell'emendamento 1.11 da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

La senatrice MARINARO (*PD*) illustra gli emendamenti a propria firma 1.14 e 1.15. Rileva la necessità di assicurare un più ampio coinvolgimento delle collettività italiane all'estero nel voto per il rinnovo dei propri rappresentanti mediante la predisposizione di seggi in loco, correggendo il provvedimento adottato unilateralmente da parte del Governo. Inoltre, sottolinea l'importanza dell'emendamento 1.15, che si muove nell'ottica di riequilibrare gli impegni finanziari destinati alle politiche migratorie.

Dati per illustrati gli emendamenti presentati dal senatore Fantetti, prende quindi la parola il relatore MANTICA (*PdL*) per sottolineare come l'emendamento 1.201 elimini la componente di nomina governativa del CGIE, una misura a suo avviso che deve essere valutata con attenzione.

Il relatore TONINI (*PD*) osserva a sua volta come sia in corso un acceso dibattito sul sistema di rappresentanza delle comunità italiane all'estero. I relativi capitoli di bilancio hanno subito, successivamente a quelli destinati alla cooperazione allo sviluppo, una forte decurtazione, che va ad aggiungersi alla prolungata proroga degli organismi esponenziali in carica.

Posta tale situazione, è compito del Parlamento analizzare il provvedimento di urgenza del Governo eventualmente anticipando lo svolgimento del rinnovo dei Comites al 2013 e migliorando il sistema elettorale consentendo anche la predisposizione di seggi. Inoltre, risulta indispensabile veicolare una parte del risparmio di spesa derivante dalla proroga alle politiche migratorie. L'ipotesi, poi, di introdurre in sede di conversione del decreto-legge una parziale riforma della rappresentanza desta perplessità poiché rischia di risultare disorganica.

Congiuntamente al senatore Mantica si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti per trovare un'intesa su taluni punti condivisi di modifica al testo del provvedimento di urgenza, intesa che trovi l'accordo anche da parte del rappresentante del Governo.

Il relatore MANTICA (*PdL*) assicura la propria disponibilità ad individuare modifiche al decreto-legge condivise con il relatore Tonini e con il Governo. Sottolinea in tal senso come risulti tuttavia prioritario considerare le spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Comites ineludibili, in quanto connesse ad un principio di democrazia rappresentativa.

Inoltre, la prospettiva di adozione del voto informatico implica l'impegno da parte del Governo di procedere nell'attuazione delle nuove modalità secondo la tempistica prospettata, senza sviare le limitate risorse a tal fine assegnate.

Nel merito, osserva come il testo del decreto-legge debba comunque essere meglio formulato, introducendo precisazioni nei criteri direttivi per la definizione del voto con modalità informatiche.

Rispetto agli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito democratico apprezza l'iniziativa di ridestinare a specifiche finalità di sostegno all'assistenza agli italiani all'estero indigenti e di prosecuzione dei corsi di lingua italiana i fondi già stanziati per lo svolgimento delle elezioni dei Comites oggetto di rinvio.

Riguardo alla problematica degli insegnanti di ruolo di lingua italiana assegnati all'estero, condivide i contenuti dell'emendamento 1.11 che va ad incidere su di un ingiustificato privilegio. Occorrerebbe a suo avviso consentire un pari diritto di accesso alle procedure di selezione agli insegnanti residenti tanto in Italia quanto all'estero. Ribadisce comunque come la diffusione della cultura italiana costituisca una priorità per il Paese, come dimostrato dall'attenzione dedicata da altri importanti *partner* europei a tale tema.

Il sottosegretario DE MISTURA prende atto delle osservazioni emerse nel corso dell'illustrazione degli emendamenti. Non vi è stata in effetti un'adeguata consultazione preventiva tra Governo e rappresentanti degli italiani all'estero rispetto all'adozione del decreto-legge, eccezion fatta per l'intervento del ministro Giarda in sede di risposta ad un'interrogazione orale presso la Camera dei deputati, che prefigurava tale ipotesi. Successivamente all'adozione del decreto peraltro il dialogo con il Parlamento e con il CGIE è stato intenso, ed ha evidenziato la necessità di apportare taluni miglioramenti.

Condivide senz'altro l'esigenza di riassegnare una parte dei fondi non utilizzati per il rinnovo dei Comites ai capitoli per l'assistenza e per la promozione della lingua e cultura italiana, oltre che per il funzionamento degli organismi prorogati.

Osserva inoltre che la data del posticipo delle elezioni dei Comites al 2014 è stata individuata per non soprapporsi alle elezioni politiche e per disporre di tempi adeguati per lo sviluppo del sistema di voto informatico.

Manifesta quindi la disponibilità del Governo di fronte a interventi svolti a migliorare il testo del decreto-legge in un'ottica tuttavia di omogeneità al testo e di semplificazione dell'intervento, da attuarsi nei tempi più rapidi possibili.

Il presidente DINI afferma che un generale riordino della materia della rappresentanza degli italiani nel mondo non può essere operato nella presente sede. Nel riservarsi una decisione definitiva, preannuncia comunque che riterrebbe di dubbia ammissibilità emendamenti che vadano in tale direzione. Potrebbero invece non essere considerati incompatibili con l'oggetto del decreto emendamenti che, in vista di tale riassetto, introducano puntuali modifiche che migliorino la situazione esistente perseguendo quegli stessi obiettivi di risparmio cui il decreto mira.

Il senatore MICHELONI (*PD*) preannuncia una ferma presa di posizione sul proprio emendamento 1.11 anche in sede di discussione presso l'Assemblea, tanto per quanto riguarda il prefigurato intervento sull'indennità di servizio all'estero, quanto per la disciplina degli insegnanti di lingua italiana, che operano soprattutto in Europa. Non condivide l'ipotesi di limitati interventi né nella composizione del CGIE, né sul numero e l'articolazione dei Comites, che rischierebbe di aggravare ulteriormente una situazione già difficile. Peraltro, il preannunciato intento da parte del Governo di presentare un proprio disegno di legge di riordino della rappresentanza degli italiani all'estero entro il corrente anno confliggerebbe con l'introduzione di limitate e disorganiche disposizioni.

Il relatore MANTICA (*PdL*) paventa il rischio di istanze contrapposte che impediscano, con opposti ostruzionismi, l'introduzione di qualsiasi miglioramento o modifica alla materia in esame. Occorre invece a suo avviso superare una logica corporativa nell'ambito della tutela degli italiani nel mondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3331**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.5**

PEDICA

Sopprimere l'articolo.
_____**1.6**

PEDICA

Sopprimere i commi 1 e 2.
_____**1.10**

PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 ed abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368). – 1. L'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero). – 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno diecimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato".

2. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministe-

riale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

3. In aree geografiche particolari, caratterizzate da presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari, anche in deroga alla soglia di cui al comma 1.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri, sentiti i Comitati in carica e i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, con apposito decreto, ridetermina, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il numero e le sedi dei Comitati.

5. I Comitati sono organi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime.

6. I Comitati, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, hanno il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.

7. La rappresentanza diplomatico – consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.

8. La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati".

2. L'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Compiti e funzioni del Comitato*). – 1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1, comma 4, ciascun Comitato provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli

e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Ministro degli affari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;

e) elaborare una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell'anno precedente, della situazione e dei bisogni della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, presenta nella predetta relazione un rapporto con riferimento alla propria situazione generale, ai propri bisogni, alle attività svolte ed al rapporto con la rappresentanza consolare ed un rapporto programmatico, con proiezione triennale, delle iniziative che lo stesso intende attuare, comprensivo di osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Alla relazione sono allegati il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo di cui all'articolo 3. Le relazioni ed i bilanci dei singoli Comitati, inviate ogni anno al Ministero degli affari esteri, sono raccolte in un unico documento, che il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento, nel quale si valutano gli eventi dell'anno precedente e si tracciano prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;

f) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale idonea a produrre effetti su problematiche relative all'emigrazione.

2. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare alla rappresentanza diplomatico-consolare contributi utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.

3. Nell'ambito delle materie di cui ai commi 1 e 2, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le

attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.

4. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

5. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere in relazione alle materie di cui al comma 2;

e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 2, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

f) esprime parere obbligatorio, entro un mese dalla data della richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;

g) esprime parere obbligatorio, entro un mese dalla data della richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

h) esprime parere obbligatorio circa le somme stanziare sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

i) esprime parere sulle proposte del Governo in materia di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali;

j) esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

6. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione conso-

lare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

7. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento".

3. "Art. 3. - (Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368). – La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante nuove disposizioni in materia dei Comitati degli italiani all'estero ed abrogazione del Consiglio generale degli italiani all'estero».

1.2

GIAI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono anteposte rispetto alla scadenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2013.

2. Le modalità di voto dovranno svolgersi nei termini stabiliti dall'art. 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.

3. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi organismi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.3

GIAI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli ita-

liani all'estero (CGIE) sono anteposte rispetto alla scadenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2013.

2. Le modalità di voto dovranno svolgersi nei termini stabiliti dall'art. 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.

3. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi organismi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, mediante corrispondente riduzione fino all'1 per cento, per l'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: L'Italia in Europa e nel mondo».

1.4

GIAI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono anteposte rispetto alla scadenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2013.

2. Le modalità di voto dovranno svolgersi nei termini stabiliti dall'art. 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.

3. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino alla data di entrata in funzione dei nuovi organismi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.16

MANTICA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo nell'anno 2014. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione *on-line* mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento è stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonché la modalità di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un *personal computer* ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati è interdetta o impossibile».

dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«1-bis. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato.

1-ter. La legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituita dalle seguenti disposizioni:

"Art. 1.

(Istituzione)

1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani è istituito un Comitato degli italiani all'estero, di seguito denominato "Comitato".

2. Nell'ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti necessario per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa.

3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività in ciascuna circoscrizione consolare fa fede l'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

4. Al fine di garantire l'adeguata rappresentanza delle collettività di minore entità, è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa.

Art. 2.

(Comitati non elettivi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all'articolo 1.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati, sentite le associazioni italiane ivi residenti e i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero dei Paesi contermini, dall'autorità consolare e sono determinati nel numero di sei.

3. I Paesi nei quali si procede all'istituzione di Comitati non elettivi sono individuati dal decreto di cui all'articolo 3.

4. Il numero dei Comitati di tipo non elettivo non può essere superiore al 10 per cento dei Comitati elettivi complessivamente istituiti.

5. Per il bilancio dei Comitati non elettivi si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 6 per i Comitati elettivi.

Art. 3.

(Decreto del Ministro)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare almeno centottanta giorni prima di ciascuna elezione dei Comitati di cui all'articolo 1, sono individuati:

a) le sedi dei Comitati da istituire ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, nonché di eventuali ulteriori Comitati, istituiti al fine di garantire una equa distribuzione territoriale dei Comitati medesimi;

b) il numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3;

c) le sedi degli eventuali Comitati non elettivi, istituiti ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

(Funzioni e compiti del Comitato)

1. I Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità di accreditamento dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività che svolgerà.

2. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni del Comitato della propria circoscrizione e, in quella sede, o quando particolari circostanze lo richiedano, informa il Comitato in merito alle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

3. Ai componenti dei Comitati non è, in alcun caso, attribuita la qualifica di pubblici ufficiali.

4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale ed opera per la loro realizzazione.

5. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività di interesse della collettività residente promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province auto-

nome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che operano nel territorio di riferimento.

6. L'autorità consolare e il Comitato indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

7. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggino cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dai predetti ordinamenti, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato sulla natura e sull'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 6;

e) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

f) informa, mediante i mezzi di informazione presenti sul territorio o facendo ricorso ai propri canali informativi, anche telematici, la comunità italiana di riferimento su tutte le materie di competenza.

8. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività. Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità, nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell'ambito della collettività, anche sotto il profilo dell'efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi. Un ulteriore apposito capitolo rela-

zione sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana ivi residente.

9. La relazione è trasmessa al capo dell'ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente dell'Intecomites del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero dello stesso Paese e ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero nella ripartizione di riferimento.

10. La relazione presentata ai sensi del comma 8 è esaminata in sede di riunione dell'Intercomites, di cui all'articolo 5, alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti. Nei Paesi in cui non è costituito l'Intercomites, all'esame della relazione è dedicata una riunione del Comitato alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti.

11. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all'autorità diplomatico-consolare di riferimento.

12. Il Ministero degli affari esteri risponde, entro i successivi centotanta giorni, in relazione alle proposte formulate da ciascun Comitato.

Art. 5.

(Comitato dei presidenti)

1. In ciascun Paese nel quale è formato più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di seguito denominato «Intercomites». Ne fanno parte due membri per ciascun Comitato: il presidente, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo, ed un ulteriore rappresentante, espressione delle minoranze, all'uopo delegato dal medesimo Comitato.

2. L'Intercomites si riunisce due volte all'anno, esamina le relazioni presentate da ciascun Comitato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, ed elabora una relazione generale per il Paese da esaminare in sede di Consiglio generale degli italiani all'estero.

3. L'Intercomites elegge al proprio interno il presidente.

4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui al comma 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati ai quali i singoli membri appartengono.

5. Alle riunioni dell'Intercomites partecipano il capo della rappresentanza diplomatica e i capi degli uffici consolari, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero e i parlamentari italiani.

Art. 6.*(Bilancio)*

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

- a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
- b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
- c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
- d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
- e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

3. Per essere ammesso a ricevere i finanziamenti di cui al comma 1, lettera *b)*, il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

5. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

6. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche. L'erogazione degli eventuali finanziamenti di cui alla lettera *d)* del comma 1 non costituisce in alcun caso causa giustificativa per la riduzione dei finanziamenti annuali di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, colui che cessa dalla carica ha l'obbligo di consegnare entro dieci giorni tutta la documentazione contabile e amministrativa al nuovo titolare.

9. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale. La segreteria del Comitato può essere affidata con incarico gratuito anche a un membro del Comitato stesso.

10. I bilanci del Comitato sono pubblici.

Art. 7.

(Composizione del Comitato ed eleggibilità)

1. Il Comitato è composto dal presidente e:

a) da nove membri per le comunità composte da un massimo di cinquantamila residenti;

b) da dodici membri per quelle composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti;

c) da diciotto membri per quelle composte da più di centomila residenti.

2. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni dall'elenco dei cittadini ivi residenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di membro del Comitato non è rieleggibile alla medesima carica.

Art. 8.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle

liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 della presente legge. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 9.

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È altresì motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione elettorale, di cui all'articolo 12, comma 1, in cui era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia tre sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, sentiti i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero del Paese ove ha sede il Comitato, il Ministro degli affari esteri dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.

Art. 10.

(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento.

2. I membri da cooptare sono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche su proposta dello stesso Comitato, che a tal fine si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare. I membri cooptati non possono superare il numero di due unità nei Comitati composti da nove membri, di tre unità nei Comitati composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati composti da diciotto membri.

3. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.

Art. 11.

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei Comitati sono indette dal capo dell'ufficio consolare almeno novanta giorni prima del termine di scadenza del precedente mandato, con decreto che indica una data di svolgimento entro il decimo giorno successivo al suddetto termine. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni e la data del loro svolgimento sono portate a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e ogni altro mezzo di informazione, anche telematico.

Art. 12.

(Sistema elettorale e formazione delle liste)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. A ciascun Comitato corrisponde una circoscrizione elettorale, che può essere composta da uno o più collegi.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del Comitato. L'assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

3. I collegi elettorali sono determinati in base ai Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla consistenza numerica della collettività ivi residente. A tal fine, in ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste, secondo le modalità di cui al presente articolo. Il numero di componenti il Comitato espresso da ciascun collegio elettorale è individuato con il decreto di cui all'articolo 3.

4. A pena di inammissibilità, le liste devono garantire una presenza minima di un terzo di candidati per ciascun genere e di un terzo di candidati di età inferiore a trentacinque anni.

5. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a venticinque per le collettività composte da un massimo di cinquantamila residenti, non inferiore a cinquanta per le collettività composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti, e non inferiore a settantacinque per le collettività composte da più di centomila residenti.

6. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

7. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano di importo annuo superiore a 5.000 euro.

Art. 13.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste di candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito con decreto presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 20.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato non possono far parte i candidati.

3. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni italiane presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 20.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate.

5. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 14.

(Espressione del voto)

1. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti. Se l'elettore esprime un numero di preferenze superiore al massimo consentito, i voti di preferenza sono nulli ma il voto di lista è valido.

2. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

3. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 15.

(Ripartizione dei seggi)

1. Alla lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita la metà più uno dei seggi del Comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste, in misura proporzionale ai voti conseguiti. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. Il primo seggio è assegnato al candidato presidente della lista. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui candidato ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il can-

didato più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

Art. 16.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e del presidente, e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 2.

Art. 17.

(Poteri e funzioni del presidente)

1. È proclamato eletto presidente del Comitato il candidato presidente collegato alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Comitato.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

Art. 18.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità,

dal più anziano di età. È eletto, altresì, un secondo Vicepresidente tra i membri della minoranza del Comitato.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.

Art. 19.

(Sedute del Comitato e validità delle deliberazioni)

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

2. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

3. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

4. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

5. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nel Paese e i parlamentari italiani.

Art. 20.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione della presente legge."

1.9

PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata.»

conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sopprimere le parole:
«e del Consiglio generale».

1.8

PEDICA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)", conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "entro sei mesi", con le seguenti: "entro due mesi", conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: "e del Consiglio generale".

1.7

PEDICA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)", conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: "e del Consiglio generale".

1.1

FANTETTI

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole "nell'anno 2014" con le seguenti: "contemporaneamente alle elezioni politiche in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3."

1.13

MICHELONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "nell'anno 2014" con le seguenti: "entro il 1° marzo 2013"

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: " per l'anno 2014" con le seguenti: " per l'anno 2013"

1.12

MICHELONI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:"entro sei mesi" con le seguenti:"entro tre mesi".

1.11

MICHELONI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:"della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione" aggiungere le seguenti:"e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale, anche"

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole:" la spesa di 2 milioni di euro" con le seguenti:" la spesa di 8 milioni di euro" e dopo le parole:" cui si provvede" aggiungere le seguenti:" , per un ammontare pari a 2 milioni di euro," e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:" , e per un ammontare di 6 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-bis."

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 è ridotta, a decorrere dal 1 agosto 2012, del 15 per cento in misura permanente.

3-ter. A decorrere dal 1 agosto 2013, gli insegnanti di ruolo che svolgono corsi di lingua e cultura all'estero sono richiamati in Italia.

3-quater. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-bis, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2012 e a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e di cui al comma 3-ter, pari 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 6 milioni di euro per l'anno 2013, a copertura delle spese di cui al comma 3;

b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

c) per un ammontare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

e) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

f) la restante quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato."

1.14

CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, MICHELONI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:" della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione" aggiungere le seguenti:" e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale, anche"

1.15

CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, MICHELONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

" 3-bis. I risparmi di spesa, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio all'anno 2013 delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:

a) per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) per un ammontare pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

c) per un ammontare pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2012 al funzionamento dei Comites e dei CGIE."

1.200 (già 2.1)

FANTETTI

È inserito il seguente comma:

«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 6.11.1989 n. 368, modificata dalla legge 18.6.1998, n. 198 è sostituito dal seguente:

"1. Il CGIE è composto da sessantacinque membri eletti in rappresentanza delle comunità italiane all'estero". Il comma 5 è soppresso.».

1.201 (già 2.3)

FANTETTI

È inserito il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "In ogni circoscrizione consolare" sono inserite le seguenti: ", intesa come area geografica di cui è competente una cancelleria consolare, un consolato, un vice consolato o un'agenzia consolare";

2) le parole: "tremila cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila cittadini";

b) il comma 3 è abrogato.».

1.202 (già 2.2)

FANTETTI

È inserito il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "cento" e "duecento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "duecento" e "quattrocento";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni dei Comitati. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici che hanno conseguito almeno tre seggi in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal

presidente o dal segretario del partito o movimento politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato in ciascun ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici rappresentativi di minoranze linguistiche che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati."».

1.203 (già 2.4)

FANTETTI

Sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. L'articolo 21 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

"Art. 21. – (*Ripartizione dei seggi*). – 1. Alla lista che ha riportato il maggiore numero di voti è attribuito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Comitato, qualora abbia raggiunto una percentuale inferiore, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. A tale fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui consigliere ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla lista con il consigliere più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

4. Il presidente del Comitato è eletto tra i consiglieri della lista che ha riportato più voti».

3-ter. L'articolo 23 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogato.».

BILANCIO (5^a)

Martedì 26 giugno 2012

Plenaria**720^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'imminente inizio di una riunione dei Gruppi parlamentari di Senato e Camera del Popolo della Libertà, chiede la disponibilità a sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3305) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale ed in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Il relatore FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra gli emendamenti di nuova presentazione relativi al disegno di legge in titolo, segnalando,

per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.1 (testo 2), 1.201, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.212, 1.213, 2.100 (testo 2), 2.9 (testo 2) analogo al precedente, 2.11 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.15 (testo 2), 2.103 (testo 2), 2.16 (testo 2), 2.102 (testo 2), 2.200, 2.201, 2.203, 2.204, 2.205, 2.207, 1.300 (già 2.208), 2.209, 2.0.200, 3.200, 3.201 e 3.202.

Occorre valutare, altresì, la necessità della copertura degli emendamenti 1.100 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

Ritiene necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione dell'onere e la relativa congruità della copertura degli emendamenti 2.20 (testo 3), 2.23 (testo 2), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2) e 5.0.4 (testo 2).

Ribadisce il parere contrario, già formulato ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.1 (testo 2).

Fa presente che l'emendamento 2.206 comporta maggiori oneri.

Ricorda, infine, che era rimasto in sospeso l'esame dell'emendamento 3.0.3, identico alla proposta 3.0.3 (testo 3) di nuova presentazione.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene opportuno esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.205.

Il senatore VACCARI (*LNP*) rileva la sussistenza di profili di onerosità nella proposta 1.207.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'emendamento 1.208, unitamente a proposte emendative recanti un'identica copertura, presentano uno sfasamento temporale nella clausola di copertura, senza considerare, peraltro, che un esame ponderato necessiterebbe di acquisire l'apposita relazione tecnica.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che l'emendamento 1.208, unitamente ad altri emendamenti che recano una copertura consistente nell'attuazione della *spending review*, presentano come principale problema il fatto che, se approvati, i risparmi derivanti dalla razionalizzazione della pubblica amministrazione sarebbe utilizzato per finanziare ulteriori fonti di spesa.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 19,05.

Il senatore MORANDO (*PD*) propone di formulare un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.9 (testo 2), rilevando che così come formulate, tali pro-

poste ampliano in maniera eccessiva la base di calcolo del rimborso dei costi sostenuti dalle imprese editrici.

Il PRESIDENTE concorda con tale valutazione, ritenendo opportuno espungere dagli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.9 (testo 2) i parametri per i rimborsi spese ulteriori rispetto a quelli contenuti nella versione originaria del decreto-legge.

Si sofferma, poi, sull'emendamento 2.11 (testo 2), rilevando che la modifica apportata dalla lettera *a*) garantisce il rispetto del tetto di spesa; invece, per quanto concerne la proposta 2.15 (testo 2), sottolinea come essa sia censurabile, in quanto introduce una provvidenza ulteriore rispetto al decreto-legge.

Il senatore VITA (*PD*) invita a soppesare con attenzione la valutazione sull'emendamento 2.15 (testo 2), che è finalizzato a garantire l'equilibrio tra i generi negli organi amministrativi delle imprese editrici.

Il PRESIDENTE rileva come l'emendamento 2.15 (testo 2) presenti criticità tali da non consentire una valutazione di nulla osta.

Dopo un intervento incidentale del senatore VITA (*PD*) volto ad illustrare la portata dell'emendamento 2.207, prende la parola il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) per esprimere la netta contrarietà su tutti gli emendamenti che adottano come criterio per l'erogazione dei contributi quello delle copie distribuite, anziché delle copie vendute.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente come il decreto in esame utilizzi quale criterio di erogazione dei contributi quello delle copie vendute, specificando che esse devono raggiungere, per i quotidiani nazionali, un livello minimo pari al 30 per cento delle copie distribuite.

Il senatore VITA (*PD*) sottolinea come il decreto-legge in esame modifichi i criteri di ripartizione del Fondo per i contributi all'editoria, senza toccare l'entità di tale fondo.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) rileva che, in considerazione della difficile situazione in cui versa il Paese, sarebbe stato opportuno ridurre l'entità complessiva dei fondi per l'editoria, destinandone una parte a finalità più urgenti, come l'erogazione di aiuti alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici verificatisi in Emilia.

Il PRESIDENTE rileva come le considerazioni del senatore De Angelis attengano al merito del provvedimento, sottolineando che esse potranno trovare la sede più opportuna nel dibattito in corso in Assemblea.

Il senatore VITA (*PD*) interviene, poi, sull'emendamento 1.100 (testo 2), rilevando che esso ha una portata normativa analoga all'emendamento 3.0.3 (testo 3), che supera la precedente 3.0.3.

Il PRESIDENTE reputa opportuno condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta sull'emendamento 1.100 (testo 2) alla soppressione dei commi *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, in quanto la copertura finanziaria ivi contenuta risulta ultronea.

Per quanto attiene all'emendamento 3.0.3 (testo 3), propone la formulazione di un parere di semplice contrarietà, in quanto esso, consentendo il subentro in un'impresa editrice avente la forma di società cooperative, riduce un potenziale risparmio, poiché permette al soggetto subentrante di partecipare alla ripartizione dei contributi.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso contrario sull'emendamento 3.0.3 (testo 3).

Il senatore AGOSTINI (*PD*) esprime perplessità sulla proposta del Presidente di formulare un parere contrario su tale emendamento, visto che esso riduce risparmi di spesa solo potenziali.

Il PRESIDENTE e il senatore PICCHETTO FRATIN (*PdL*) forniscono chiarimenti al fine di giustificare la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.3 (testo 3).

Successivamente, il PRESIDENTE propone di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.23 (testo 2).

Il GOVERNO formula un avviso contrario su tali proposte.

In seguito, il senatore VITA (*PD*) interviene per chiarire la portata dell'emendamento 2.0.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE sottolinea come tale emendamento rechi problemi di copertura.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva che l'emendamento 2.0.1 (testo 2) conferisce posizioni di diritto soggettivo incompatibili con la previsione del tetto di spesa.

Successivamente, si sofferma sull'emendamento 2.102 (testo 2), ritenendo che esso non sia censurabile con l'articolo 81 della Costituzione, purché viene salvaguardato il limite massimo di spesa ed inoltre i contributi vengono incrementati nella misura massima del 10 per cento, con la conseguenza che potranno anche essere inferiori a tale livello.

Il sottosegretario POLILLO si dichiara favorevole ad un parere contrario senza riferimento all'articolo 81 della Costituzione, ancorché vi sia una nota negativa della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone di formulare un parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.102 (testo 2).

Si sofferma, poi, sull'emendamento 2.20 (testo 3), proponendo la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, ribadisce, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.205, 1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.212, 1.213, 2.15 (testo 2), 2.200, 2.201, 2.203, 2.204, 2.205, 2.207, 2.208 (rinumerato 1.300), 2.209, 2.0.200, 3.200, 3.201, 3.202, 2.1 (testo 29, 2.20 (testo 3), 2.23 (testo 2), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 5.0.4 (testo 2) e 2.206.

Esprime, altresì, parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.201, 3.0.3 (testo 3) e 2.102 (testo 2).

Sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al comma 1 sostituire le parole: "Nel rispetto", con le seguenti: "Nell'ambito delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel rispetto"; al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

Sull'emendamento 1.100 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei commi *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*.

Sull'emendamento 2.100 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: ", per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, per i canoni di locazione degli immobili destinati alla produzione".

Sull'emendamento 2.9 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: "nonché per le spese connesse alla produzione".

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 20,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 26 giugno 2012

Plenaria**360^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Vegas, presidente della Consob, accompagnato dal dottor Giovanni Siciliano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, del presidente Giuseppe Vegas, sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le Società e la Borsa

Il presidente BALDASSARRI introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor VEGAS illustra i contenuti di un documento scritto che consegna alla Presidenza, osservando in via preliminare che il 2011 e la prima

metà del 2012 sono stati segnati dall'inasprimento della crisi del debito sovrano nell'Area euro. Tale crisi deriva dagli squilibri della finanza pubblica e dalla mancata convergenza delle economie dell'Area dalla nascita dell'Unione monetaria ad oggi. Gli squilibri della finanza pubblica, alimentati anche dal salvataggio degli istituti finanziari maggiormente colpiti dalle turbolenze del 2008, nonché il rallentamento della crescita globale, hanno fatto esplodere le contraddizioni che sono diventate evidenti a partire dalla seconda metà del 2011.

I titoli di Spagna, Italia e, dall'inizio di novembre 2011, Francia e Belgio hanno così sperimentato rialzi significativi dello *spread* rispetto Bund tedesco, che nel frattempo registrava una riduzione dei rendimenti oltre 100 punti base.

Le rinnovate tensioni sul debito sovrano si sono riflesse anche sui corsi azionari. Nel corso del 2011 l'indice EuroStoxx dei 50 titoli europei a maggiore capitalizzazione ha registrato una flessione del 20 per cento circa; il FtseMib è calato del 33 per cento; da gennaio 2012 il calo si è attestato rispettivamente all'8 per cento e al 13 per cento circa (dato al 25 giugno). Il settore bancario ha sottoperformato rispetto al mercato, con flessioni pari, dall'inizio dell'anno, al 20 per cento circa per l'indice europeo, e al 28 per cento circa per l'Italia.

Alla crisi dei paesi periferici e ai fenomeni di contagio dell'Area euro le istituzioni hanno risposto sia con misure immediate di sostegno finanziario alle economie in difficoltà sia con riforme strutturali di respiro nazionale e internazionale.

In particolare i paesi con maggiori squilibri di finanza pubblica hanno adottato severi programmi di consolidamento del debito. Tali programmi, pur necessari, hanno tuttavia contribuito a deprimere la crescita, rendendo più difficile il raggiungimento degli obiettivi di bilancio.

Anche le iniziative delle istituzioni europee susseguitesi nel corso dell'anno, in continuità con il processo di riforma della *governance* economica avviato nel 2010, hanno privilegiato soprattutto il controllo della stabilità dei conti pubblici dei paesi membri rispetto all'obiettivo della crescita (accordi cosiddetti *six pack* e *fiscal compact*).

Il rigoroso controllo dei conti pubblici, rimuovendo fenomeni di az-zardo morale e di sussidi a favore degli Stati in difficoltà, potrebbe favorire un accordo su una politica comune di accesso al mercato dei capitali da parte dei paesi dell'Area euro, che consentirebbe di ottimizzare la spesa aggregata per interessi sul debito pubblico, favorendo anche la ripresa economica. In questa direzione va la proposta, relativa ai cosiddetti *stability bonds*, che la Commissione Europea ha posto in consultazione nel mese di novembre e che riprende in parte un'idea già avanzata nel 2010 (proposta Junker-Tremonti).

Un altro tema sul quale le istituzioni europee sono intervenute a più riprese, nel tentativo di individuare un accordo che componesse le posizioni contrastanti dei singoli paesi, è quello relativo al potenziamento dei meccanismi di gestione della crisi istituiti nel 2010, ossia lo *European Financial Stability Facility* (Efsf), che resterà attivo per il finanziamento

dei programmi avviati fino alla metà del 2013, e lo *European Stability Mechanism* (Esm), la cui operatività è stata anticipata rispetto alle previsioni iniziali. Sia la dimensione sia la rapidità di azione di tali meccanismi presentano, tuttavia, alcune criticità che ne compromettono la credibilità.

In questo contesto si è iscritta la decisione del Consiglio Europeo, del 26 ottobre 2011, di procedere a un significativo intervento di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito europei al fine di ristabilire la fiducia dei mercati verso il sistema bancario. Per le banche di maggiori dimensioni (71 in totale) sono state previste ricapitalizzazioni finalizzate alla costituzione di riserve eccezionali e temporanee tali da portare il *core Tier 1* a un livello almeno pari al 9 per cento entro il 30 giugno 2012, tenuto conto anche della valutazione di mercato (*mark to market*) delle esposizioni verso il debito sovrano.

Ad oggi, prosegue l'oratore, con la rilevante eccezione di Unicredit, le banche sembrano aver scelto di intervenire principalmente sull'attivo riducendo l'offerta di credito all'economia, mentre gli adeguamenti patrimoniali sono derivati essenzialmente dal passaggio ai modelli interni di valutazione del merito di credito e dal contestuale rafforzamento dei sistemi di gestione del rischio. L'adeguamento alla raccomandazione Eba non ha mancato quindi di provocare effetti pro-ciclici, accentuando la contrazione del credito in corso e contribuendo a portare gli impulsi recessivi che si prefigurano per il 2012 su livelli simili (o peggiori) di quelli del 2009.

Il ruolo della Banca centrale europea (Bce) è stato molto importante nel mitigare le tensioni sui mercati finanziari. Pur ribadendo la contrarietà a finanziare, direttamente o indirettamente, il debito dei paesi in difficoltà, la Bce ha tuttavia dato attuazione a varie misure non convenzionali.

Tra queste, le due aste di rifinanziamento a 36 mesi al tasso dell'uno per cento (cosiddette Long Term Refinancing Operations, LTROs), effettuate nel dicembre 2011 e a febbraio 2012, hanno fornito liquidità al sistema per un ammontare pari complessivamente a 1.020 miliardi di euro (corrispondente a un aumento netto di liquidità di oltre 400 miliardi). Non sono previste al momento ulteriori LTROs, ma la Bce ha assicurato che le normali operazioni di rifinanziamento a 3, 6 e 12 mesi continueranno a non essere assoggettate ad alcun vincolo quantitativo (cosiddetto meccanismo di piena aggiudicazione).

Le misure non convenzionali della Bce hanno consentito agli istituti di credito di ridurre i rischi di rifinanziamento del debito in scadenza, in un contesto in cui l'accesso alla raccolta obbligazionaria è sempre più difficile e il mercato interbancario permane da tempo in una situazione di stallo.

La stabilizzazione della raccolta obbligazionaria a medio/lungo termine e il rafforzamento del patrimonio di vigilanza avrebbero dovuto avere un riflesso positivo sulla capacità delle banche di erogare nuovo credito e di espandere gli impieghi. Come evidenzia la *survey* periodica della Bce, tuttavia, la quota di banche che segnalano un irrigidimento nei criteri per la concessione di prestiti a famiglie e imprese è in aumento. Per

quanto riguarda l'Italia, si è registrata una flessione significativa dei prestiti nel dicembre del 2011. Tale trend è poi proseguito – seppure con intensità variabile – nel corso del 2012.

Il mercato secondario dei titoli di Stato, prosegue l'oratore, ha beneficiato degli interventi diretti della Banca centrale e, probabilmente, anche degli acquisti effettuati dalle banche utilizzando la liquidità in eccesso (cosiddetto *carry trade*). Le curve dei tassi *sovereign* di Italia e Spagna, che avevano subito per prime il contagio del *re-pricing* del rischio sovrano dei paesi periferici, si sono successivamente traslate verso il basso. A partire dal mese di aprile, tuttavia, la crisi dell'istituto Bankia e dell'intero sistema bancario spagnolo hanno rafforzato le preoccupazioni circa la solidità della Spagna; tale circostanza e l'effetto contagio subito dall'Italia hanno comportato una nuova traslazione verso l'alto delle curve dei tassi dei due paesi.

Il perdurare di forti incertezze sull'evoluzione della crisi nell'Area euro genera numerosi fattori di rischio per i regolatori dei mercati finanziari. La sempre maggiore interconnessione tra paesi, settori economici e mercati ha aumentato la possibilità che uno *shock*, a prescindere dalle dimensioni del comparto cui si riferisce, abbia effetti sistemici rilevanti.

Oltre al contagio tra paesi, i più recenti sviluppi della crisi hanno evidenziato la vulnerabilità del settore bancario al rischio sovrano che si trasmette attraverso il deterioramento degli attivi bancari (dovuto alle esposizioni in titoli di Stato e derivati con sottostanti titoli pubblici) e l'aumento del costo della raccolta, causato dal deterioramento delle garanzie implicite ed esplicite fornite dallo Stato agli istituti creditizi).

Le risposte alla crisi maturate dalle istituzioni europee e dalle autorità nazionali hanno contribuito a rafforzare il legame tra rischio sovrano e rischio bancario: oltre alla già ricordata raccomandazione Eba, va in questa direzione anche la decisione con la quale la Commissione Europea ha previsto la concessione di garanzie pubbliche nazionali alle passività bancarie di nuova emissione, stabilendo regole uniformi per tutti i paesi Ue in termini di accesso, costi e condizioni per le banche.

Il rischio di liquidità rimane alto, non solo per il comparto dei titoli governativi esposti al contagio da parte dei paesi in difficoltà dell'Area euro, ma anche per il comparto obbligazionario *corporate*. Un ulteriore fattore che concorre ad accrescere la correlazione tra i due segmenti del mercato obbligazionario è l'eventualità che essi sperimentino nei prossimi anni una situazione di forte congestione (*overcrowding*), dati l'ingente ammontare di debito pubblico da rifinanziare nell'Area euro (stimato per il periodo luglio-dicembre 2012, per i soli titoli con scadenza superiore all'anno, pari a circa 342 miliardi di euro) e l'ingente quantità di obbligazioni bancarie in scadenza (stimata pari a circa 430 miliardi di euro per il biennio 2012-2013, per i maggiori istituti di credito e al netto delle obbligazioni assistite da garanzia pubblica). I mercati azionari, infine, rimangono fragili e la volatilità si mantiene a livelli storicamente elevati.

In queste condizioni è cruciale il ruolo che i *securities regulators* sono chiamati a svolgere per individuare nuove fonti di rischio, garantire

l'integrità dei mercati e arginare fenomeni di contagio. La natura sistemica dei rischi e la rapidità di diffusione degli shock richiedono, inoltre, interventi tempestivi e coordinati a livello internazionale.

I fenomeni che hanno maggiormente attirato l'attenzione dei regolatori nel corso del 2011 hanno riguardato gli *exchange traded fund*, l'operatività in *credit default swap* su debito sovrano per finalità non di copertura (cosiddetti Cds nudi), le vendite di titoli allo scoperto e l'*high frequency trading* (Hft). Si tratta di prodotti finanziari e pratiche di mercato che, pur generando potenziali benefici in condizioni normali, possono agire da canali di trasmissione e da amplificatori degli shock in situazioni di turbolenza, contribuendo a minare la stabilità sistemica.

Su tutti i fenomeni ricordati sono già state avviate, in ambito europeo, riflessioni che hanno prodotto ovvero produrranno forme di regolazione in grado di garantire reazioni nazionali omogenee e tempestive in periodi di crisi. L'operatività in Cds nudi, ad esempio, sarà disciplinata dal Regolamento europeo in materia di vendite allo scoperto e Cds, che entrerà in vigore il prossimo novembre. Tale Regolamento vieta l'assunzione di posizioni non di copertura su emittenti sovrani. Alla luce delle tensioni attuali sui mercati finanziari, sarebbe opportuno tuttavia anticipare l'applicazione di queste misure in modo coordinato in ambito europeo.

Le iniziative europee, tuttavia, richiedono tempi molto lunghi, dovuti anche alle persistenti divergenze di interessi fra paesi, in particolare fra quelli periferici più esposti alle turbolenze e con più gravi problemi di finanza pubblica e quelli cosiddetti *core*, che invece hanno meno incentivi a introdurre forme di regolazione o di restrizione di alcune pratiche di mercato che possono risultare penalizzanti per le proprie piazze finanziarie. Il coordinamento politico è frenato, inoltre, da visioni contrastanti in merito alla rilevanza dei fenomeni e all'efficacia delle misure restrittive potenzialmente utilizzabili.

Per quanto concerne l'azione specifica della Consob, l'oratore afferma che, a fronte delle crescenti tensioni nei mercati finanziari, l'Autorità ha ritenuto necessario anticipare alcune delle misure di prossima applicazione a livello internazionale.

In materia di vendite allo scoperto, ad esempio, è stato anticipato il già ricordato Regolamento europeo (in materia di vendite allo scoperto e Cds, che entrerà in vigore il prossimo novembre) mediante l'introduzione, in relazione alle azioni quotate sui mercati regolamentati italiani, dell'obbligo di notificare alla Consob l'assunzione o la variazione di posizioni nette corte relative al capitale di tutti gli emittenti al superamento di determinate soglie quantitative e il divieto di vendite allo scoperto nude. Tali obblighi sono stati adottati in occasione delle condizioni di particolare criticità emerse a partire dal mese di luglio 2011, quando la Commissione è intervenuta, in coordinamento con le autorità di altri paesi europei (Francia, Spagna e Belgio), modulando contenuti e tempistica dei provvedimenti restrittivi in base all'evoluzione delle tensioni sui mercati.

Un ulteriore tema rispetto al quale la Consob è intervenuta per contenere le turbolenze dei mercati, utilizzando gli strumenti consentiti dal-

l'attuale quadro normativo, è quello dell'Hit. In particolare, l'Istituto ha sollecitato Borsa Italiana a introdurre nel proprio regolamento una penale per i *traders* allo scattare di alcune soglie di ordini immessi e poi cancellati. La misura adottata da Borsa Italiana si è rivelata efficace, poiché ha determinato una drastica riduzione degli ordini eseguiti. La Commissione, inoltre, ha dato tempestiva attuazione alle Linee guida elaborate in sede Esma, e pubblicate lo scorso 20 dicembre 2011, in materia di sistemi e controlli per i soggetti vigilati interessati dalla negoziazione in ambiente fortemente automatizzato.

La Consob poi ha monitorato l'andamento del mercato in concomitanza con la diffusione, da parte di due agenzie di rating internazionali, del declassamento del merito di credito e dell'*outlook* relativi al debito sovrano italiano e alle maggiori banche domestiche. Tale monitoraggio ha tratto impulso da anomalie nell'andamento dei prezzi e/o da *rumors* che anticipavano gli interventi delle agenzie di rating, nonché da alcune criticità che potevano configurare violazioni del Regolamento europeo n. 1060/2009 e delle quali è stata informata l'Esma.

Ai sensi del medesimo Regolamento europeo, la Consob ha altresì effettuato attività istruttoria per l'esame delle domande di registrazione delle agenzie. In quella occasione l'Istituto ha dato numerose indicazioni tese a garantire la prevenzione e la trasparenza dei conflitti di interessi in cui possono incorrere le agenzie, ad esempio tramite una piena *disclosure* degli assetti proprietari e l'adozione di adeguate misure organizzative nello svolgimento delle cosiddette attività accessorie rispetto all'attività di *rating*.

L'attenzione dei regolatori nei confronti delle agenzie di *rating* si giustifica per l'impatto che i relativi giudizi possono avere sui prezzi di mercato dei titoli interessati e per l'effetto sistemico dei giudizi stessi. Nel periodo maggio 2011-maggio 2012 le tre maggiori agenzie sono intervenute con annunci di messa sotto osservazione (cosiddetti *watches*) e/o variazioni di *outlook* e di *rating* almeno 30 volte (37 se si considerano anche variazioni di giudizi riferiti a singoli istituti bancari); in 12 casi l'intervento si riferiva al debito sovrano italiano e nei rimanenti 18 al sistema bancario italiano.

In riferimento ai limiti strutturali del mercato italiano e alle possibili strategie di rilancio, il presidente Vegas osserva che, nel contesto domestico, al di là dell'emergenza della crisi, la priorità "strutturale" rimane quella di favorire il recupero del ritardo nello sviluppo della borsa. Nel corso del 2011 si è confermato (e acuito) il divario tra il mercato domestico e quello dei principali paesi avanzati. Il listino italiano, inoltre, si connota per la limitata presenza di imprese medie e piccole ed è poco rappresentativo dell'economia reale.

La crisi mette a dura prova un mercato azionario che da sempre è stato incapace di svolgere un ruolo di primo piano nella canalizzazione del risparmio dalle famiglie alle imprese. Il flusso di nuove quotazioni, infatti, si è tradizionalmente connotato per una notevole sensibilità al ciclo di borsa e all'andamento del costo del capitale: l'ultima forte ondata di

ingressi in borsa si è registrata, infatti, nel 2000, in concomitanza con lo sviluppo del Nuovo Mercato e con la crescita significativa dei corsi azionari.

Ai fattori congiunturali si aggiungono gli oramai noti ostacoli strutturali che incidono sia sull'offerta sia sulla domanda di titoli azionari.

Dal lato dell'offerta, la composizione settoriale dell'intera economia italiana non è particolarmente diversa da quella di altri paesi, ad esempio Francia e Germania, e non aiuta quindi a spiegare la minore propensione alla quotazione da parte delle imprese italiane. Giocano verosimilmente un ruolo più rilevante la dimensione limitata delle imprese, la riluttanza all'apertura degli assetti proprietari e alla trasparenza informativa, la predominanza del finanziamento bancario e la percezione dell'ingresso in borsa come operazione molto complessa.

Dal lato della domanda, alcune caratteristiche delle società quotate italiane in termini di assetti proprietari e governo societario possono non agevolare l'afflusso del risparmio all'investimento azionario nel timore di comportamenti espropriativi.

Nel periodo 1998-2011 la concentrazione proprietaria non ha subito variazioni significative, mentre si è ridotto il numero di società in cui gli investitori istituzionali detengono partecipazioni rilevanti. Quest'ultimo fenomeno è imputabile agli investitori italiani, mentre quelli stranieri sono oggi più presenti rispetto al 1998.

Un altro profilo strutturale che incide negativamente sui processi decisionali delle società interessate è rappresentato dall'*interlocking*, corrispondente alla presenza nel consiglio di amministrazione di almeno un consigliere con incarichi in altre società quotate. Tale fenomeno è stato oggetto del recente intervento legislativo che vieta l'assunzione di incarichi di gestione, sorveglianza e controllo in imprese o gruppi bancari, assicurativi e finanziari concorrenti (articolo 36 del decreto-legge n. 201 del 2011).

Per promuovere un'applicazione agevole e uniforme da parte del mercato di tale intervento legislativo, la Consob ha attivamente contribuito ai lavori di un tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei criteri di applicazione della norma.

Sempre dal lato della domanda permangono, infine, taluni fattori che penalizzano l'afflusso del risparmio delle famiglie verso le società quotate. Il basso livello di cultura finanziaria orienta gli investitori verso portafogli poco diversificati e rischiosi, a prevalente contenuto obbligazionario.

La propensione a investire, direttamente o indirettamente tramite prodotti del risparmio gestito, in azioni emesse da società italiane, inoltre, è tradizionalmente molto bassa. Verso la fine degli anni novanta si era registrata un'inversione di tendenza per effetto del risanamento della finanza pubblica, della riduzione dei rendimenti dei titoli governativi legati alla prospettiva di ammissione alla moneta unica e per il ciclo positivo di borsa. Ma proprio in quella occasione è emersa l'inesperienza del risparmiatore medio che spesso modula le proprie decisioni di acquisto e vendita in ragione dei trend osservati sul mercato. Le perdite subite in seguito

all'inversione del ciclo di mercato hanno ridotto la propensione all'investimento azionario negli anni successivi, come si evince sia dai dati relativi al possesso diretto di azioni, sia dall'andamento negativo della raccolta dei fondi comuni azionari e bilanciati promossi da intermediari italiani dal 2005 in poi.

L'oratore si sofferma quindi sulle iniziative assunte, specificando che, per favorire lo sviluppo del mercato azionario, la Consob ha avviato un progetto di revisione complessiva della regolamentazione domestica, con i seguenti obiettivi: mantenere la necessaria tutela degli investitori; ridurre i costi per le imprese, anche per non svantaggiarle rispetto ai concorrenti esteri; avvicinare il risparmio e le imprese, soprattutto di medie dimensioni, alla Borsa e ai mercati finanziari.

Particolare attenzione è rivolta a eliminare le disposizioni che applicano in modo più restrittivo la normativa comunitaria (cosiddetto *gold plating*). L'iniziativa della Consob ha trovato sostegno, peraltro, anche nella legge di stabilità per il 2012, che ha introdotto il divieto di inserire o mantenere livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive. A seguito di un intenso confronto con l'industria finanziaria e con i risparmiatori, sono stati approvati due pacchetti di modifiche al Regolamento Emittenti e al Regolamento Mercati.

Per dare impulso al mercato azionario delle medie imprese, inoltre, la Consob si è recentemente attivata istituendo un gruppo di lavoro con l'industria. L'obiettivo è quello di semplificare la regolamentazione in materia di accesso al mercato, individuare e selezionare le caratteristiche delle imprese quotabili, definire infine i requisiti strutturali e funzionali dei fondi specializzati in *small caps*.

In tema di processi di regolazione e degli assetti della vigilanza l'oratore ritiene che la crisi del 2008 ha già indotto i principali paesi dell'Unione a rivedere il proprio assetto istituzionale per rendere più efficace la vigilanza finanziaria. Gli assetti correnti della vigilanza domestica e dell'Unione europea presentano, invece, alcuni profili di criticità sia sul piano della ripartizione delle competenze sia sul piano dei meccanismi di coordinamento tra Stati membri.

In ambito europeo, l'attuale processo regolamentare si è progressivamente caratterizzato per una crescente estensione già a livello primario dello spettro delle norme di dettaglio, che originariamente avrebbe dovuto essere lasciato alla discrezionalità delle autorità di vigilanza.

Per reagire efficacemente ai nuovi fenomeni di mercato, che si susseguono ciclicamente per via delle incessanti innovazioni finanziarie, le autorità si trovano così costrette a tentare di incidere sul processo di regolazione primaria. I tempi di produzione e attuazione della normativa europea sono tuttavia inevitabilmente troppo lunghi.

Il carattere sistemico dei fenomeni con cui si confrontano le autorità di vigilanza, inoltre, rende indispensabile un'azione coesa, poiché le iniziative domestiche isolate sono agevolmente aggirabili attraverso arbitraggi normativi, ossia con lo spostamento delle operazioni in giurisdizioni più permissive. Tuttavia, le istituzioni politiche ed economiche spesso agi-

scono come se i confini territoriali mettessero ancora al riparo dagli effetti indesiderati dell'integrazione globale.

La European Security Markets Authority (Esma), che nella nuova architettura di vigilanza europea deve anche favorire il coordinamento in caso di crisi dei mercati, non ha sempre garantito un'interazione efficace tra le autorità nazionali. I singoli Stati membri si sono talvolta mossi in ordine sparso, come ad esempio nel caso dell'applicazione delle già ricordate misure restrittive alle vendite allo scoperto adottate nell'agosto 2011.

Per il futuro, occorre scegliere se potenziare il coordinamento tra autorità nazionali ovvero accentrare le decisioni in capo all'ESMA. Tale scelta si rende necessaria non solo per arginare le persistenti divergenze nelle declinazioni della normativa comunitaria e nelle prassi di vigilanza ed *enforcement*, ma anche per rispondere in modo tempestivo ai continui e veloci cambiamenti del quadro di riferimento.

La preannunciata revisione per il 2014 del sistema europeo di vigilanza finanziaria potrà costituire l'occasione per risolvere queste problematiche. È possibile tuttavia che già prima di allora si manifesti l'occasione di intervenire, viste le possibili novità in tema di vigilanza prudenziale che potranno essere esaminate già dal Consiglio Europeo alla fine di questo mese. È infatti in corso di ideazione un progetto di riforma della vigilanza europea che potrebbe contemplare l'attribuzione alla Bce delle competenze sulle banche con operatività transfrontaliera rilevante. Occorre prestare attenzione affinché tale eventuale riforma – per quanto necessariamente rapida – non accentui l'attuale approccio settoriale ai controlli, ignorando che il sistema bancario e finanziario richiede un approccio di vigilanza complessivo, in grado di ridurre sovrapposizioni e aree grigie.

Anche in Italia il processo di produzione normativa ha diluito il principio di delegificazione che aveva ispirato il Testo Unico sulla Finanza (Tuf). Esso infatti è stato gradualmente modificato dall'affastellarsi di nuove norme che ne hanno in parte modificato lo spirito originario. Troppo spesso hanno finito per prevalere disposizioni di dettaglio che possono privare l'autorità di vigilanza dei necessari spazi di flessibilità.

Occorre ritrovare lo spirito originario del Tuf riscoprendo un processo regolamentare che sappia istituire e mantenere nel tempo poche e chiare norme di principio lasciando alla vigilanza maggiore libertà di azione e rapidità nell'adeguarsi ai mutamenti del mercato. Distratti dalla ricerca incessante di un sistema regolamentare perfetto finiremo altrimenti per non prestare sufficiente attenzione all'attività che più forse dovrebbe starci a cuore: la vigilanza. Una vigilanza che sia il più possibile attenta alla sostanza e non alla forma, graduale e progressiva nell'utilizzo dell'apparato sanzionatorio ma rapida nell'azione.

D'altro lato, complice una sfiducia diffusa acuitasi in occasione delle diverse occasioni di risparmio tradito e da ultimo con la crisi, è stato altresì fortemente compresso il campo dell'autoregolamentazione. Le riforme attuate in Italia dopo lo scandalo Parmalat hanno portato alcune regole tipiche dell'autodisciplina nella sfera della normativa speciale delle quotazioni (Tuf). Ad esempio, i requisiti di indipendenza degli amministratori

sono stati anche definiti dal Tuf - peraltro in modo piuttosto lacunoso - quando invece le norme di autodisciplina sono in grado per natura di affrontare più efficacemente un tema, come quello dell'indipendenza, caratterizzato inevitabilmente da confini molto labili.

Più in generale, il sistema dei controlli interni disegnato dalle norme primarie si caratterizza per la presenza di diverse figure e organi con funzioni di controllo, con potenziali sovrapposizioni di ruoli, costi elevati, rischi di deresponsabilizzazione e di eccessivo affidamento da parte degli investitori.

Sul piano degli assetti istituzionali della vigilanza, rimane attuale l'opportunità di rivedere la ripartizione delle competenze tra autorità secondo un più compiuto sistema per finalità. In particolare, occorrerebbe ripensare le attribuzioni di vigilanza in materia di risparmio gestito e di organismi di mercato e *post-trading*, alla luce del fatto che tali fenomeni presentano quasi esclusivamente profili di trasparenza e correttezza. Anche in questo caso sarebbe necessario intervenire sul Tuf, rispetto al quale si dovrebbe avviare un'opera di aggiornamento complessiva che ne ripristini la coerenza.

L'oratore svolge poi una serie di considerazioni conclusive, anche con riferimento a eventi che hanno segnato l'evoluzione della crisi del debito sovrano, successivi all'incontro con il mercato svolto il 15 maggio scorso dalla Consob.

La Grecia è tuttora alle prese con il clima di instabilità politica, protrattosi anche dopo le elezioni del 17 giugno scorso, il cui esito incerto aveva alimentato timori di uscita del paese dall'Area euro, con conseguenze non chiaramente identificabili per la tenuta della stessa moneta unica. Permangono, infatti, diverse incertezze sull'azione e sull'efficacia del nuovo Governo, che ha chiesto una dilazione di due anni rispetto alla tempistica di consolidamento dei conti pubblici stabilita dalle istituzioni internazionali.

La Spagna ha provveduto al salvataggio di Bankia e ha presentato richiesta ufficiale di aiuto all'Europa per ricapitalizzare i propri istituti di credito (le cui esigenze patrimoniali sono stimate tra i 52 e i 62 miliardi di euro).

Come già ricordato in precedenza, numerose *rating actions* effettuate dalle principali agenzie di *rating* negli ultimi due mesi hanno contribuito a inasprire il ciclo economico corrente.

In questo contesto di rinnovate turbolenze e incertezze, i mercati finanziari hanno reagito registrando perdite significative, solo in parte recuperate nella settimana successiva alle elezioni greche. Dal 15 maggio scorso il FtseMib si è ridotto dell'1,5 per cento, a fronte di un calo dell'indice spagnolo Ibox di poco superiore a un punto percentuale e di una contrazione dell'EuroStoxx50 pari al 2,2 per cento; l'indice del settore bancario è diminuito del 2,1 per cento in Italia e del 2,4 per cento nell'Area euro, mentre è cresciuto dell'1,2 per cento in Spagna. Nel periodo considerato, inoltre, lo *spread* tra Btp decennale e Bund tedesco è rimasto sostanzialmente invariato (portandosi dai 447 punti base del 15 maggio ai

441 punti base del 25 giugno), dopo aver raggiunto un massimo di 477 punti base (31 maggio). Sul fronte valutario, l'euro si è deprezzato rispetto al dollaro, passando da 1,28 a 1,25 circa.

In ambito internazionale le istituzioni e i governi, dopo essersi ispirati prevalentemente al rigore e al consolidamento dei conti pubblici, sembrano sempre più consapevoli della necessità di agire sul fronte della crescita e dell'integrazione fiscale europea; tuttavia le divergenze di vedute e obiettivi tra Stati più solidi e Stati più esposti alla crisi continuano a rallentare i processi decisionali e ad alimentare l'incertezza. Oggetto di scontro è soprattutto la socializzazione, ancorché parziale, del debito sovrano tra i paesi dell'Area euro, che secondo alcuni dovrebbe seguire e secondo altri precedere l'integrazione fiscale.

A queste misure di carattere strutturale si affiancano, inoltre, i nuovi interventi decisi dalla Bce, tesi ad allentare le tensioni di liquidità che le banche europee dei paesi periferici stanno sperimentando in modo sempre più marcato. Il 22 giugno la Banca centrale ha infatti comunicato di aver ampliato le categorie di titoli stanziabili in garanzia nelle operazioni di rifinanziamento.

Dal prossimo Consiglio europeo del 28-29 giugno ci si attende l'avvio di un processo di trasferimento di altri poteri dagli Stati all'Unione nell'ottica di dare attuazione alle intenzioni di potenziamento dell'integrazione economica europea. È verosimile che al Consiglio saranno sottoposte l'ipotesi di realizzare l'unione bancaria entro un anno e la necessità di una politica di bilancio più integrata, mentre continua a essere molto dibattuta la possibile (parziale) mutualizzazione del debito pubblico. Inoltre dovrebbe essere affrontato il rafforzamento e l'integrazione dei programmi nazionali di garanzia dei depositi, mentre potrebbe essere proposto un fondo europeo di risoluzione delle crisi, finanziato mediante imposte sulle banche (probabilmente sulle transazioni finanziarie, cosiddetta Tobin tax).

Le condizioni di incertezza sui mercati, acuite anche dall'assenza di segnali chiari da parte delle istituzioni economiche e politiche in ambito internazionale, esasperano la volatilità dei mercati dei titoli governativi.

Lo *spread* è un indicatore assunto ormai comunemente come termometro della crisi degli stati sovrani dell'Area euro. Sia nelle fasi positive sia in quelle negative, esso tende tuttavia ad accentuare l'andamento del ciclo economico e, di rimando, la volatilità dei mercati. Nei momenti di tensione come quelli attuali, questo indicatore può divergere in modo significativo dai fondamentali economici, in quanto incorpora una componente legata alle aspettative di trasmissione del contagio da paesi limitrofi talora prescindendo dalle differenti caratteristiche strutturali degli stessi.

Lo *spread*, inoltre, deve essere letto come l'effetto congiunto delle dinamiche dei rendimenti di due titoli governativi. Dal 1° luglio 2011, lo *spread* Btp/Bund sulla scadenza decennale si è ampliato di circa 270 punti base, passando da 183 a circa 450 punti base. Da un lato, l'aumento del rendimento dei Btp decennali di circa 120 punti base (dal 4,87 per cento al 6,08 per cento); dall'altro la contrazione – in termini assoluti più rilevante – del rendimento del Bund di circa 150 punti base (dal

3,02 per cento al 1,52 per cento). La stessa discesa dei rendimenti del Bund, causata dal cosiddetto *flight to quality* degli investitori internazionali, ha determinato, ad esempio, anche l'ampliarsi dello *spread* Francia/Germania, da 34 a 105 punti base, nonostante la riduzione dei rendimenti governativi francesi di circa 90 punti base.

Tali effetti possono essere influenzati anche da decisioni regolamentari, apparentemente neutrali, che tuttavia orientano le preferenze degli investitori. Ad esempio, la decisione assunta dalla Bce nell'aprile 2010 di differenziare sulla base del *rating* gli *haircut* applicati ai titoli sovrani a garanzia delle operazioni di rifinanziamento ha incentivato l'acquisto di titoli del debito pubblico di più alta qualità (cosiddetto *flight to quality*), che a sua volta può aver contribuito a rafforzare la divergenza tra i rendimenti dei titoli dei paesi più esposti alla crisi e il Bund tedesco.

L'oratore termina esprimendo il convincimento che, per calmierare gli effetti destabilizzanti che può avere un indicatore quale lo *spread*, occorrerebbe riconsiderare le variabili dell'economia reale e di finanza pubblica che da sempre costituiscono il riferimento più importante per valutare lo stato di salute di un paese. Le più recenti valutazioni dei principali organismi internazionali riconoscono le notevoli differenze esistenti tra la struttura produttiva dell'Italia e quella dei paesi periferici da cui oggi subiamo il contagio. Tali differenze tuttavia sono il frutto di una crescita economica che, pur robusta in passato, si è interrotta da oltre un decennio: ritornare alla crescita costituisce, dunque, la vera priorità per l'Italia.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), dopo essersi ampiamente soffermata sull'opportunità di favorire l'accesso delle PMI al mercato dei capitali, chiede, in relazione a un passaggio contenuto nella relazione illustrata, di chiarire se Unicredit è considerata un modello positivo rispetto ad altre banche italiane per il fatto di aver assicurato una continuità di erogazione di credito all'economia reale. Inoltre domanda di indicare i primi risultati derivanti dall'applicazione della legge n. 120 del 2011, che ha introdotto le cosiddette quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) chiede attraverso quali strumenti è possibile ripristinare la fiducia dei risparmiatori rispetto agli investimenti in titoli quotati.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sollecita una valutazione più specifica sull'articolo 36 del decreto-legge n. 201 del 2011, chiarendo in particolare attraverso quali modalità si suggerirebbe di migliorare e perfezionare la norma, tenuto anche conto dei risultati della sua applicazione in occasione dei primi rinnovi delle cariche sociali.

Si sofferma poi sulle prospettive di regolamentazione del sistema bancario ombra (cosiddetto *shadow banking*), giudicando opportuno acquisire una valutazione sulla necessità di tale intervento e sui suoi possibili contenuti.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rimarca polemicamente come la relazione svolta dimostri il completo fallimento del sistema finanziario, sistema di cui fa parte a pieno titolo la stessa CONSOB, responsabile a sua volta sia di inefficacia nei controlli che di contiguità e collusione con i principali operatori di mercato. La Consob non è stata in grado di assumere iniziative degne di nota sui derivati e sull'attività delle agenzie di *rating* e, anche dopo l'insediamento del presidente Vegas, è continuato l'atteggiamento di sudditanza nei confronti del settore bancario, di cui sono stati assecondati gli interessi e le richieste. Si è inoltre ignorato l'allarme lanciato dalla Banca per i regolamenti internazionali sui rischi di una nuova diffusione dei derivati, che sono capaci di portare al fallimento intere economie nazionali.

Ritiene quindi necessario ricordare le inchieste penali avviate dalla magistratura italiana sulle agenzie di *rating*, il cui operato rappresenta un vero e proprio attentato all'euro e all'Italia e richiederebbe quindi strumenti di indagine di controllo più incisivi. Al contrario l'ESMA ha autorizzato – a suo parere in modo illecito – le filiali delle agenzie di *rating* statunitensi a operare in Europa senza aver risolto i conflitti di interesse in capo ad esse. Per di più si sta assistendo alla decisione di devolvere la sovranità degli Stati nazionali ad autentici «mostri giuridici», come il Meccanismo europeo di stabilità (MES), di cui sottolinea la natura di soggetto di diritto privato, completamente svincolato da forme di controllo e di responsabilità nei confronti dei singoli Stati. Giudica inoltre illusoria e priva di fondamento l'affermazione secondo cui il sistema bancario italiano sarebbe più solido di quello di altri Paesi europei e chiede conto della mancata adozione di criteri di valutazione probabilistica dei rischi insiti negli strumenti finanziari.

La senatrice LEDDI (*PD*) chiede di valutare e analizzare le motivazioni che rendono difficile alle piccole e medie imprese l'ingresso nei mercati regolamentati. Domanda inoltre se il continuo aggravarsi della crisi spingerà finalmente le autorità dell'Unione europea a intervenire con una regolamentazione stringente sul settore dei derivati, che è pari ormai a 15 volte il PIL mondiale. Infine sollecita un'informativa sul regolamento predisposto dalla CONSOB in attuazione della legge n. 120 del 2011 sulle cosiddette quote di genere e sulle modalità con cui le società quotate si stanno adeguando alla nuova normativa.

Il senatore FERRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), pur ritenendo condivisibile l'accento posto dall'audit sulla necessità di ritornare alla crescita, chiede tuttavia una valutazione su quali possano essere realisticamente, nell'attuale contesto macroeconomico e di finanza pubblica, gli strumenti e gli interventi più adeguati a tale fine.

Il presidente BALDASSARRI chiede se, con l'obiettivo di eliminare gli utilizzi impropri degli strumenti di negoziazione ad alta frequenza, non sarebbe preferibile prevederne direttamente il divieto anziché limitarsi a

disporre il pagamento di una semplice penale. Evidenzia che i conflitti di interesse in capo alle agenzie di *rating* e la configurazione dei loro assetti proprietari, con la presenza di fondi speculativi come azionisti di riferimento, rappresentano ormai un problema globale, che dovrebbe essere affrontato quanto meno a livello europeo. Chiede quindi se in seno all'Unione europea stanno già maturando orientamenti in tale direzione. Rimarca inoltre che la relazione svolta rafforza, sia pure implicitamente, l'opinione secondo cui vanno eliminati due errori di politica economica commessi a livello europeo, se si vuole realmente promuovere il rilancio della crescita. Il primo consiste nell'erronea politica attuata dalla Banca centrale europea nel 2010, con la quale, differenziando il grado di garanzia dei titoli pubblici utilizzati come collaterale si è alimentato il differenziale a favore dei Bund tedeschi, con il risultato di orientare una massiccia quantità di investimenti verso tali titoli. Il secondo errore risiede invece nell'aver perseguito l'equilibrio finanziario con l'aumento della pressione fiscale invece che con una riduzione strutturale del livello di spesa. Sottopone quindi all'audit la necessità di chiarire se agire in modo diametralmente opposto a quanto fatto finora nel campo delle politiche economiche possa essere un valido e credibile punto di partenza per alimentare una crescita strutturale.

Il presidente VEGAS evidenzia alla senatrice Bonfrisco che l'obiettivo di facilitare l'accesso soprattutto delle imprese di medie dimensioni ai mercati regolamentati – da lui pienamente condiviso – può essere perseguito prevedendo, a titolo di esempio, l'ingresso preliminare in sistemi di *private equity* e facendo in modo che i costi da sostenere per la quotazione siano fissi, configurandoli come delle tariffe. Per quanto riguarda la valutazione di Unicredit, contenuta nella relazione, chiarisce che si è inteso dare atto a tale gruppo di aver scelto di provvedere alla propria ricapitalizzazione attraverso il ricorso al mercato, laddove altri importanti istituti hanno preferito optare per altre misure di rafforzamento patrimoniale. Sottolinea inoltre che, a suo parere, le prescrizioni circa la ricapitalizzazione imposti dall'ABE alle banche italiane hanno prodotto effetti prociclici, risultando in tale senso una decisione non del tutto condivisibile.

Per quanto riguarda l'attuazione della legge sulle cosiddette quote di genere, rileva che dalle società interessate stanno provenendo segnali incoraggianti, anche se si è ancora in una fase di prima applicazione della nuova normativa. Rimarca l'esigenza di privilegiare comunque, nella composizione degli organi sociali, requisiti di competenza e capacità. Al senatore Paolo Franco fa presente che la fiducia dei risparmiatori nei mercati borsistici dipende dall'attrattiva e dalla credibilità del Paese di riferimento, il che implica, per l'Italia, la necessità di superare l'attuale clima di sfiducia nei confronti del Paese.

Al senatore Barbolini rappresenta l'esigenza di integrare in via legislativa l'ambito di applicazione dell'articolo 36 del decreto-legge n. 201 del 2011, introducendo in particolare criteri adeguati per circoscrivere ai casi realmente rilevanti l'applicazione del divieto di assumere incarichi

in imprese tra loro concorrenti. Dopo aver segnalato che vi è una dichiarazione del G-20 recentemente tenutosi a Los Cabos sul cosiddetto *shadow banking*, evidenzia che il fenomeno si è diffuso e rafforzato a causa dell'eccessiva fiducia riposta nel fatto che l'apertura e la liberalizzazione dei mercati ne avrebbero favorito la concorrenza e la trasparenza nella formazione dei prezzi. Invece, in mancanza di un intervento di regolamentazione, si rischia di favorire il persistere di meccanismi che avvantaggiano i titolari di grandi patrimoni a danno dei piccoli risparmiatori, o comunque favoriscono i detentori di posizioni di tipo oligopolistico.

Il presidente BALDASSARRI, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno disporre una sospensione della seduta, comunicando che i lavori riprenderanno non appena possibile per consentire al dottor Vegas di completare il proprio intervento.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,50.

Il presidente VEGAS, proseguendo il proprio intervento, segnala alla senatrice Leddi che la difficoltà delle piccole e medie imprese a quotarsi nei mercati regolamentati dipende anche dalla presenza eccessiva di costi e oneri, anche di carattere implicito. Sarebbe quindi necessario studiare un regime semplificato, escludendo ad esempio alcuni adempimenti, prendendo come riferimento il modello delle agevolazioni fiscali per le cambiali finanziarie, contenuto nel decreto-legge in materia di sviluppo.

Al senatore Ferrara sottolinea che il rilancio della crescita richiede a suo parere, in linea con le considerazioni del presidente Baldassarri, innanzitutto una riduzione strutturale della spesa pubblica, pur nella consapevolezza che si tratta di un obiettivo di medio periodo, considerati i limiti di intervento posti dall'attuale congiuntura economica. Ribadisce la necessità di non attribuire un valore assoluto allo *spread*, giacché tale indicatore non coglie realmente i fondamentali economici dell'Italia, che restano comunque da migliorare. Un possibile strumento per reperire risorse da destinare alla crescita potrebbe essere rappresentato dalla creazione di un fondo nel quale far affluire, come garanzia per i titoli da emettere, gli immobili pubblici, gli *asset* delle società quotate pubbliche, nonché le riserve auree e valutarie, in modo da poter emettere titoli con un *rating* ottimale.

Al presidente Baldassarri segnala che le negoziazioni ad alta frequenza sono molto difficili da proibire, considerato che si tratta di un'innovazione finanziaria ormai largamente diffusa. Ribadisce quindi che la previsione della penale, introdotta nel regolamento di Borsa Italiana, su sollecitazione della CONSOB, rappresenta un efficace deterrente rispetto a un utilizzo illecito di tali strumenti, come nel caso di un eccessivo quantitativo di ordini immessi e poi cancellati. Sottolinea anche l'importanza di altri strumenti dissuasivi, come le sospensioni *random* della contrattazione.

Ritiene quindi necessario respingere le accuse mosse dal senatore Lannutti all'operato della CONSOB, rimarcando che, sotto la sua guida, sono state assunte iniziative senza precedenti, come la convocazione dei rappresentanti di Moody's, in occasione dell'*outlook* negativo sull'Italia che aveva innescato una crescita dello *spread* di cinque punti. Precisa inoltre che la competenza a regolamentare i conflitti di interesse e le questioni attinenti agli assetti proprietari spetta all'ESMA e non alle singole autorità nazionali di vigilanza. Anzi rimarca che gli interventi della CONSOB hanno contribuito a rendere più rigorosa la normativa europea. Analoghe considerazioni svolge in relazione ai derivati, per i quali segnala la competenza delle autorità europee. In relazione alla valutazione probabilistica dei rischi finanziari, che giudica comunque uno strumento di grande rilevanza, fa presente che essa non è attualmente prevista all'interno della legislazione comunitaria e che avrebbe senso introdurla a livello globale, per evitare sperequazioni e asimmetrie nella tutela dei risparmiatori. Inoltre sarebbe necessario assumere un parametro di riferimento rappresentato, ad esempio, dal rischio di insolvibilità dei titoli di Stato. Giudica quindi del tutto evidente come una tale logica sarebbe poco consigliabile nell'attuale congiuntura. Per quanto riguarda le accuse di collusione e di sudditanza nei confronti dei soggetti vigilati, sottolinea l'assoluta necessità di uscire dalla logica dei sospetti infondati e degli addebiti generici che ritiene assolutamente non condivisibili, stante la totale assenza di riferimenti a circostanze concrete e specifiche.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione e avverte che i documenti acquisiti nel corso della seduta saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 26 giugno 2012

Plenaria**389^a Seduta**

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde anzitutto all'interrogazione n. 3-02695 della senatrice Bastico in tema di reclutamento del personale docente della scuola, assicurando in premessa che l'argomento è all'attenzione degli uffici dell'Amministrazione scolastica. Ricorda infatti che il reclutamento del personale docente è articolato in due distinti canali tra i quali sono ripartiti al 50 per cento i posti disponibili: graduatorie a esaurimento ai sensi della legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 605, lettera c), e concorsi ordinari per titoli ed esami.

Per quanto concerne le nomine in ruolo per il prossimo anno scolastico 2012-2013, riferisce che si procederà attingendo dalle suddette graduatorie, previa rilevazione dei posti disponibili e autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione. Precisa poi che, relativamente alla quota di pertinenza dei concorsi ordinari, le graduatorie dell'ultimo concorso espletato saranno ovviamente utilizzabili nei soli casi in cui queste non siano esaurite.

Comunica altresì che, per gli anni successivi, sono in programma due bandi di concorso, uno entro l'estate e il secondo entro la primavera del 2013: il primo si svolgerà secondo le attuali regole, riguarderà i posti disponibili negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015 e terrà conto delle

attuali classi di concorso, non essendo ancora concluso l'*iter* per la definizione delle nuove classi. Ci sarà comunque una sostanziale novità, rappresentata dal fatto che una delle prove scritte verterà sulla competenza dei candidati mentre la seconda consisterà nella simulazione di una lezione in aula, in modo da poter valutare la capacità dell'aspirante a relazionarsi con gli alunni.

Dopo aver rilevato che alle selezioni parteciperà prevedibilmente una quota rilevante dei docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento, ella sottolinea che alle future procedure concorsuali potranno accedere anche gli aspiranti abilitati attraverso i percorsi precedentemente previsti ovvero attraverso il tirocinio formativo attivo (TFA) introdotto dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.

A tale proposito, evidenzia che le procedure relative allo svolgimento dei tirocini per l'anno accademico 2011-2012 sono in corso di espletamento. Il decreto n. 31 del 14 marzo 2012 ha infatti individuato il numero dei posti disponibili per l'insegnamento nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, pari rispettivamente a 4.275 e 15.795 unità, le sedi e le classi di concorso per singola regione. Rileva peraltro che la definizione dei posti disponibili, come stabilito dall'articolo 5 del citato decreto n. 249 del 2010, è stata effettuata tenendo conto della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e considerata l'offerta formativa degli atenei.

Comunica inoltre che sono state intraprese iniziative in favore dei docenti non abilitati che hanno svolto servizio di insegnamento in qualità di supplenti, prevedendo per essi un diverso percorso finalizzato al conseguimento dell'abilitazione, mediante un provvedimento di modifica al summenzionato decreto ministeriale n. 249 del 2010.

Per quanto riguarda la legge della Regione Lombardia n. 7 del 18 aprile 2012, fa presente che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 15 giugno 2012, l'ha impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ravvisandone il contrasto con il criterio di riparto delle competenze legislative fissato dall'articolo 117 della Costituzione.

In conclusione, relativamente alla proposta di incrementare i posti in organico di diritto utilizzando l'organico dell'autonomia, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 5 del 2012, il Sottosegretario rileva che essa trova una limitazione nella lettera *e*) del medesimo comma, secondo cui l'organico dell'autonomia deve essere costituito nei termini previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

La senatrice BASTICO (*PD*) si dichiara parzialmente soddisfatta. Da un lato dichiara infatti di condividere la scelta del Consiglio dei ministri di impugnare la legge della Regione Lombardia che prevede modalità di reclutamento del personale scolastico diverse da quelle valide su tutto il territorio nazionale. Conviene infatti, ancorché spetti alla Corte costituzionale esprimersi in merito, che ciò configuri una violazione del riparto di

competenze tra Stato e Regioni sancito dall'articolo 117 della Costituzione.

In ordine al reclutamento, invece, esprime alcuni motivi di preoccupazione. Già in occasione della discussione sul decreto-legge «semplificazioni», il suo Gruppo aveva del resto avuto modo di censurare il vincolo costituito dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112, che riduce moltissimo la possibilità di utilizzare uno strumento innovativo quale l'organico dell'autonomia.

Invita poi a fare chiarezza sulle cifre relative alle immissioni in ruolo, considerata la forte aspettativa degli aspiranti candidati. Afferma infatti che i dati riportati non corrispondono al piano di assunzioni del governo Prodi né alle esigenze reali, tenuto conto che alle circa 15.000 immissioni in ruolo anticipate dal ministro Profumo corrispondono 25.000 posti in organico. Sottolinea invece la necessità di coprire tutti i posti vacanti, onde garantire stabilità e continuità didattica.

Riallacciandosi agli attuali sistemi di reclutamento, rileva criticamente la complessità del sistema, che occorre a suo avviso semplificare, tanto più che si registrano molti casi di classi di concorso per le quali non vi sono più docenti abilitati, sicché sempre più di frequente si ricorre all'assunzione di docenti senza abilitazione.

Dopo aver posto l'accento sull'esigenza di collegare formazione e reclutamento, ribadisce conclusivamente l'urgenza di spostare al 31 agosto il termine per la verifica dei requisiti per il pensionamento del personale della scuola, onde consentire l'applicazione delle norme previgenti alla recente riforma previdenziale e liberare nel contempo posti per i nuovi assunti.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde indi all'interrogazione n. 3-02862 della senatrice Blazina in merito ai tirocini formativi attivi (TFA) per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, per i quali non sono stati ancora emanati i relativi bandi. Nel rammentare che la materia dei TFA è disciplinata dal regolamento che definisce i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, puntualizza che l'articolo 15, comma 25, del suddetto regolamento rinvia ad un successivo decreto ministeriale, da adottare, previa intesa con le Regioni interessate, l'adattamento delle disposizioni alle particolari situazioni linguistiche di alcuni territori come la Valle d'Aosta, le province di Trento e Bolzano e il Friuli Venezia-Giulia per le scuole in lingua slovena.

Riferisce pertanto che, per l'attuazione di tale norma, è stato costituito un tavolo tecnico con il compito di adattare i TFA alle peculiarità linguistiche delle suddette Regioni e che il Ministero ha già acquisito i nominativi dei rappresentanti regionali.

Esperite le fasi preliminari, precisa il Sottosegretario, è dunque prevista la convocazione del suddetto tavolo per la prima settimana di luglio 2012, proprio allo scopo di individuare gli interventi di cui al decreto sopra descritto.

La senatrice BLAZINA (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, ancorché le informazioni rese fossero in parte già note. Tiene comunque a precisare che la preoccupazione degli interessati verte sui tempi di attuazione delle modalità di formazione per i docenti delle scuole in lingua slovena, tanto più che occorre un raccordo anche con le università.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde poi all'interrogazione n. 3-02845 del senatore Marcucci sull'accorpamento tra i conservatori statali e gli istituti superiori di studi musicali, nonché sull'eventuale inserimento di tali istituti nell'elenco dei beneficiari del fondo istituito dall'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012). Al riguardo fa presente che gli istituti musicali pareggiati, inizialmente nati con l'impegno da parte degli enti locali a sostenerne il costo di funzionamento, hanno registrato negli ultimi anni la difficoltà delle amministrazioni ad assicurare i finanziamenti finora concessi. Fa notare peraltro come tale situazione finanziaria sia alla base delle diverse richieste di statizzazione, da realizzarsi anche mediante l'accorpamento a conservatori territorialmente contigui come sedi distaccate.

Nel ricordare che la legge n. 508 del 1999, all'articolo 2, comma 8, lettera e), prevede la possibilità di statizzazione degli istituti musicali pareggiati, purché ciò avvenga senza oneri aggiuntivi per lo Stato, precisa che detta disposizione può avere seguito soltanto dopo l'avvenuta emanazione del regolamento per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'AFAM, attuativo della medesima legge. Riferisce in proposito che l'*iter* di definizione del predetto regolamento non è ancora concluso; tuttavia, non potendo l'operazione comportare oneri aggiuntivi per lo Stato, ipotizza che i conservatori, fermo restando il proprio organico, dovrebbero fare proprio il personale degli istituti attraverso un assorbimento graduale nell'ambito dell'ordinario *turn over*.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta relativa all'utilizzo del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, universitario e AFAM di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011, segnala che tali risorse non possono in ogni caso essere utilizzate per interventi strutturali.

Il senatore MARCUCCI (PD) giudica imbarazzante che l'Amministrazione non abbia ancora dato seguito alla legge del 1999, i cui provvedimenti attuativi sono tuttora in corso di definizione. Fa presente peraltro che gli istituti musicali in questione sono 21 sul territorio nazionale, di cui 3 in Toscana, e rappresentano una grande risorsa sul piano della formazione di orchestrali di indiscusso livello.

Lamenta altresì che i tagli dei finanziamenti agli enti locali abbiano determinato la sostanziale impossibilità di sostenere economicamente detti istituti. Dopo aver ricordato che il governo Prodi negli anni 2006-2008 corrispose un finanziamento straordinario di 10 milioni di euro per tali finalità, sollecita un intervento simile per salvare l'immenso patrimonio

formativo costituito da detti enti, tanto più che essi risultano penalizzati dall'incapacità di attuare la legge n. 508 del 1999.

Si dichiara perciò non soddisfatto ed invita il Ministero a porre la risoluzione di siffatta problematica tra le sue priorità.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde poi, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, all'interrogazione n. 3-02772 del senatore Giambrone sull'attività del Teatro Massimo di Palermo, precisando che tale Fondazione, sin dal 2005, ha condotto un percorso di risanamento gestionale curando il recupero della situazione debitoria pregressa di oltre 25 milioni di euro e riuscendo, nel contempo, a garantire il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come dimostrano le regolari stagioni artistiche e i singoli esercizi finanziari chiusi con utili.

Riferisce quindi che la direzione del Teatro ha formulato ampie riserve circa la definizione di alcuni tetrici quali «precari del Teatro Massimo» trattandosi di ballerini che, per prassi ed in ossequio alle previsioni dettate dal contratto collettivo nazionale di categoria, sono stati utilizzati con contratti a termine in seguito alla partecipazione alle audizioni indette dal Teatro, con diritto di precedenza ove specifiche esigenze della produzione artistica ne hanno richiesto l'impiego. Ciò li legittima esclusivamente, pertanto, a essere riscritturati, senza tuttavia vantare un diritto alla stabilizzazione. Osserva infatti che l'aver lavorato in Teatro in seguito al conseguimento di un diritto di precedenza non è, di per sé, sufficiente a superare, né tanto meno ad eludere, la previsione contrattuale che subordina l'assunzione a tempo indeterminato all'indizione di un concorso pubblico. Rammenta, altresì, che secondo l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 64 del 2010, «a decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della Fondazione». Ritiene dunque che l'eventuale contrattualizzazione presupporrebbe l'indizione di una procedura concorsuale e postulerebbe, comunque, la certezza di un flusso di risorse finanziarie che consenta di coprire il nuovo costo fisso pluriennale. Comunica invece che la direzione del Teatro Massimo non ritiene proponibili nuove assunzioni in un momento in cui i ricavi sono costantemente in diminuzione a causa della riduzione dei trasferimenti dagli enti locali, oltre che del complessivo contributo statale, a seguito della mancata integrazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

A detta della direzione del Teatro Massimo, riferisce il Sottosegretario, successivamente al bilancio di previsione 2012 è stato peraltro previsto un ulteriore taglio dei trasferimenti per circa 6,5 milioni di euro, con la conseguenza di imporre all'organo gestionale di adottare interventi correttivi per garantire il raggiungimento del pareggio di bilancio e assicurare il regolare pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.

Rende noto perciò che il consiglio d'amministrazione del Teatro ha deliberato un piano di ottimizzazione dei costi decidendo, tra l'altro, di affidare l'esecuzione del balletto *Don Chisciotte* a una compagnia di ballo ospite. Tale scelta, afferma l'ente, è in linea con le finalità istituzionali, consentendo un considerevole risparmio rispetto al *budget* originariamente preventivato, e mantenendo al contempo l'elevato livello qualitativo della produzione, affidata al corpo di ballo dell'Opera di Kiev. Comunica peraltro che la scelta di affidare l'esecuzione di uno spettacolo di danza a una compagnia ospite in sostituzione del pur nutrito corpo di ballo interno del Teatro Massimo è stata già praticata dalle precedenti gestioni.

Sottolinea infine che il Ministero per i beni e le attività culturali, quale Amministrazione vigilante, non entra nelle scelte di programmazione dei Teatri, limitandosi, nell'apprezzamento della produzione utile alla ripartizione dei contributi, a conferire un punteggio relativamente maggiore alle rappresentazioni di balletto realizzate con proprio corpo di ballo o con quello di altre Fondazioni.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si dichiara insoddisfatto della risposta, contestando peraltro i dati forniti tra cui ad esempio quello riguardante il debito pregresso. Non concorda infatti sulla scelta del Teatro di non rinnovare i contratti per i ballerini e di affidare i relativi spettacoli ad esterni, atteso che il corpo di ballo rappresenta a suo giudizio un elemento fondamentale dei teatri. Giudica quindi la risposta assai carente sul piano dei contenuti, deplorando che il Governo si sia limitato a riferire la posizione della direzione del Teatro Massimo.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde infine, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, all'interrogazione n. 3-02613 della senatrice Vittoria Franco volta a conoscere se il Governo ritenga opportuno prevedere un rinvio dell'efficacia della misura di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 64 del 2010, con la quale è stato previsto il divieto, per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di prestare lavoro autonomo a partire dal 1° gennaio 2012 qualora, entro tale data, non fosse stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). In proposito, ricorda innanzitutto che sono in corso i negoziati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e si augura che gli stessi possano avere, nel più breve tempo possibile, un esito favorevole, onde superare la questione in discussione, peraltro già oggetto di analoghe interrogazioni alla Camera.

Fa presente altresì che la crisi del settore lirico-sinfonico e la particolare difficoltà dell'organizzazione del lavoro nei teatri d'opera rappresentano le principali cause per cui il decreto-legge n. 64 del 2010 ha posto in essere una netta cesura temporale, con la data del 1° gennaio 2012, alla concessione di permessi artistici (e professionali) individuali.

Ripercorre indi la difficile situazione patrimoniale ed economico-finanziaria vissuta dalle 14 Fondazioni, con poche eccezioni, che non è stata risolta dalla riforma del 1996, soffermandosi fra l'altro sui debiti e sull'e-

levato costo del personale rispetto alla dotazione del FUS. Oggetto principale di intervento della legge del 2010 è stato, pertanto, la materia del trattamento giuridico-economico del personale dipendente. Rammenta poi che il CCNL, già in sé farraginoso, è stato negli anni «doppiato» in sede aziendale da contratti integrativi che, solo in rari casi, hanno restituito al teatro sottoscrittore il necessario respiro operativo, ed hanno comportato invece nuovi esborsi in misura tale da fruttare ai dipendenti vantaggi economici superiori anche al 50 per cento del valore economico del CCNL.

Dopo aver rilevato che dal 2003 non è stato adottato un nuovo contratto nazionale, precisa che il decreto-legge n. 64 del 2010 ha ricondotto la contrattazione nell'alveo dell'ARAN e ha congelato la contrattazione integrativa, rinviando la possibilità di sottoscrivere nuovi accordi successivamente alla adozione di un razionale e moderno CCNL.

In aggiunta a ciò, la legge sopra citata è intervenuta su un tema basilare per la organizzazione dei teatri: i permessi artistico-professionali. Sino al 31 dicembre 2011 – un lasso di tempo che giudica congruo – i sovrintendenti potevano infatti concedere permessi, richiesti in genere dagli orchestrali, per svolgere *extra moenia* attività di alto valore artistico-professionale. Occorre inoltre considerare che in alcuni teatri sussiste la particolarità della presenza di corpi artistici autonomi, come ad esempio la Filarmonica della Scala, operanti con propri spettacoli nello stesso teatro e fuori di esso e, pertanto, con problemi di coordinamento delle attività parallele. Fa notare ad esempio che i permessi artistici autonomi *ad personam* comportavano due ordini di problemi: la necessità di riorganizzare il lavoro dell'orchestra o del coro per sopperire alla mancanza di elementi (in genere i più apprezzati) ed il costo per gli eventuali «aggiunti» in sostituzione dei primi.

Nel sottolineare criticamente come le richieste si siano moltiplicate a dismisura, osserva che detto fenomeno ha anche natura sociale, in quanto un eccesso di prestazioni artistiche svolte dai professionisti dipendenti delle Fondazioni può precludere ai giovani e ai numerosi diplomati di conservatorio di trovare collocazione nel mondo del lavoro.

Sottolinea poi che con il summenzionato decreto-legge n. 64 non sono state limitate le prestazioni lavorative rese dai dipendenti anche presso i conservatori di musica. Né va sottaciuto che, secondo la legge n. 498 del 1992, «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale».

Riepiloga indi le criticità in cui versano le Fondazioni, ossia: sforzo aggiuntivo in termini organizzativi ed economici, disaffezione di molti lavoratori anche tecnici e amministrativi attratti da guadagni e prestigio all'esterno, calendarizzazione degli spettacoli da mediare anche con i corpi artistici autonomi, assenze di vario genere, produzione numericamente in-

soddisfacente. Alla luce di tutto ciò, prosegue il Sottosegretario, la circolare del 19 gennaio 2012, di cui nell'interrogazione si lamenta la supposta contrarietà al testo legislativo (peraltro confermativa di altra circolare del 31 ottobre 2011 che rammentava la scadenza), nel riaffermare il rigore della norma, l'ha interpretata estensivamente temperando prudentemente esigenze contrapposte. In tal senso, si è ritenuto di poter affrancare i corpi artistici dal rigore della disposizione legislativa, anche in virtù del tendenziale ritorno economico per l'ente, e di consentire tuttora il lavoro esterno di quei dipendenti per attività non direttamente rientranti nel profilo d'area di inquadramento.

Quanto alla contestazione inerente l'impossibilità di svolgere prestazioni gratuite e di beneficenza, ribadisce che tale assunto è strumentale, in quanto la legge non fa differenza tra le prestazioni di lavoro autonomo a titolo oneroso o gratuito, essendo indifferente per il teatro il titolo dell'assenza. A tal proposito, ricorda infine la normativa previdenziale, in virtù della quale, in caso di manifestazioni culturali con pubblico pagante, non si fa distinzione fra la prestazione di lavoro gratuita o retribuita. Diverso è invece il caso di prestazioni rese dai dipendenti in manifestazioni svolte in assenza di pubblico pagante, che liberamente possono essere rese dai musicisti.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) rileva anzitutto il ritardo con cui giunge la risposta, nella quale si descrive peraltro un quadro drammatico della realtà di tali enti, le cui difficoltà sono da addebitare a suo avviso a progressive decurtazioni del FUS. Quanto alla ricostruzione normativa basata sul decreto-legge n. 64 del 2010, rammenta che il suo Gruppo aveva fortemente criticato il provvedimento, ritenendolo punitivo e tale da aggravare i problemi esistenti.

Lamenta inoltre la penalizzazione di alcune istituzioni prestigiose come la scuola di musica di Fiesole, impossibilitata ad assumere personale e dunque obbligata ad avvalersi di quello delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Sollecita peraltro maggiori informazioni circa le trattative per l'adozione del CCNL, augurandosi che esse vadano presto in porto. Dopo aver sottolineato lo scetticismo espresso a suo tempo dal suo Gruppo, in occasione dell'esame del predetto decreto-legge n. 64, circa la capacità di concludere in tempi brevi il contratto collettivo nazionale, ritiene che la risposta all'interrogazione rappresenti una mera difesa di ufficio dei provvedimenti voluti dall'allora ministro Bondi.

Nel giudicarla perciò del tutto insoddisfacente, si augura che non sia ulteriormente penalizzato il settore lirico-sinfonico, che rappresenta una delle peculiarità italiane riconosciute nel mondo.

La senatrice SOLIANI (*PD*), pur non essendo firmataria di alcuna delle interrogazioni all'ordine del giorno di oggi, esprime il proprio disagio di parlamentare nei confronti di risposte ad atti di sindacato ispettivo offerte da rappresentanti di Dicasteri diversi da quelli competenti nel me-

rito. Pur nella consapevolezza della piena regolarità formale di tale prassi, che si fonda sulla indiscutibile unicità della compagine governativa, si augura che si tratti di mere eccezioni, atteso che l'assenza del Sottosegretario competente impedisce la necessaria interlocuzione.

Il PRESIDENTE, nel professarsi certo che il Sottosegretario oggi presente riferirà al suo collega l'andamento del dibattito, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI TEST DI ACCESSO ALLE FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) ribadisce la richiesta, più volte avanzata al Governo, di rivedere le modalità di accesso alle facoltà a numero chiuso o programmato. Ritiene infatti che stabilire un contingente complessivo a prescindere dal merito dei candidati costituisca una grave lesione dell'articolo 3 della Costituzione. In particolare, dissente dalla graduatoria unica nazionale, giudicandola ingiusta e irragionevole.

Coglie peraltro l'occasione per sollecitare nuovamente anche una riflessione, unitamente al Ministero della salute, sulla preparazione dei futuri medici considerato, da un lato, il numero fin troppo elevato di specializzazioni praticabili e, dall'altro, l'esiguo numero di candidati in specializzazioni fondamentali, come ad esempio la medicina d'urgenza.

PER LO SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE

Il senatore MARCUCCI (PD) annuncia la presentazione di una interrogazione sulla recente vicenda occorsa in una scuola elementare di Pontremoli, dove la bocciatura di alcuni bambini in prima elementare – già eclatante di per sé – è stata confermata anche a seguito di una ispezione ministeriale, chiedendone una sollecita trattazione.

Il sottosegretario Elena UGOLINI fornisce rassicurazioni in tal senso.

AFFARE ASSEGNATO

Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Doc. VII, n. 165)

(Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore RUSCONI (PD), nel sottolineare l'urgenza della procedura in titolo, anche a fronte dell'imminente incontro fra Governo e Regioni, tiene anzitutto a precisare che la Corte costituzionale ha sanzionato solo il metodo, non anche il merito, della norma approvata dal precedente Governo. Ciò sgombra il campo, a suo avviso, da possibili polemiche, in con-

siderazione della più ampia maggioranza che sostiene il Governo attualmente in carica. La Consulta ha infatti eccepito che, trattandosi di competenza concorrente, occorre un maggior coinvolgimento delle Regioni, cui doveva essere lasciato ogni intervento di dettaglio, riconoscendo tuttavia il diritto dello Stato di ridurre il numero dei dirigenti scolastici per conseguire risparmi di spesa.

Poiché peraltro la sentenza interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, egli preannuncia l'intenzione di proporre che per l'anno scolastico 2012-2013 gli organici siano mantenuti inalterati, ancorché elaborati sulla base di una norma dichiarata illegittima. Ciò, al fine di garantire quanto meno certezza al mondo della scuola. Anticipa indi la proposta di procedere ad una audizione della Conferenza Stato-Regioni, onde sviluppare un confronto circa i parametri da adottare per l'anno scolastico successivo.

Entrando nel merito della sentenza n. 147 del 2012, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, egli precisa che essa fa seguito a ricorsi promossi da sette Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata), le quali ritenevano la norma lesiva del loro ambito di competenza legislativa.

In particolare, riferisce che la disposizione impugnata aveva ad oggetto la rete scolastica e il dimensionamento delle scuole: essa disponeva infatti l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano raggiungere per acquisire l'autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Nel riepilogare anzitutto la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di istruzione in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione, rammenta che la Consulta ha ben individuato – già con la sentenza n. 200 del 2009, confermata dalla sentenza n. 147 – la distinzione tra la competenza esclusiva dello Stato circa le norme generali sull'istruzione e la competenza concorrente delle Regioni sui principi fondamentali in materia di istruzione. Nel primo ambito – competenza esclusiva – rientrano «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Afferiscono invece alla competenza concorrente «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione

del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione e, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione), dell'intervento del legislatore regionale». A giudizio della Corte, dunque, l'organizzazione della rete scolastica si inquadra nell'insieme delle competenze concorrenti delle Regioni.

Il relatore precisa poi che detta materia è stata disciplinata dal Legislatore con diverse norme, da ultimo con il decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo 64, comma 4-*quater*), che riconosceva la competenza delle Regioni salvo il rispetto di parametri fissati con d.P.R. n. 233 del 1998. Sottolinea pertanto come all'atto di emanazione dell'articolo 19, comma 4, le Regioni avevano già provveduto all'approvazione dei piani regionali di dimensionamento in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2011-2012, secondo lo schema di cui al citato d.P.R. n. 233 del 1998.

Egli riferisce quindi che la Corte, dopo aver rilevato l'ambiguità della disposizione impugnata, la quale non esclude l'ipotesi di soppressioni pure e semplici, pur regolando solo quelle finalizzate all'aggregazione, l'ha ritenuta rientrante nella competenza concorrente, per cui lo Stato poteva stabilire esclusivamente i principi fondamentali. A detta della Corte, infatti, «l'aggregazione negli istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all'interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; ma, in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale». Fa notare altresì come il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerga, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia.

Non è stata perciò accolta, prosegue il relatore, la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la norma aveva finalità di carattere generale in quanto volta al contenimento della spesa pubblica, da un lato, e dall'altro fissava requisiti minimi per l'autonomia delle scuole, facendo parte così della competenza esclusiva statale.

Egli puntualizza poi che è stata invece giudicata costituzionalmente legittima la successiva disposizione, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, parimenti impugnata dalle Regioni. Tale norma, secondo cui alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero inferiore a 600 unità (ridotto a 400 per le scuole site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche) non possono essere assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato, ma debbono essere coperte con incarichi di reggenza, pur incidendo a sua volta in modo significativo sulla rete scolastica, è stata ritenuta legittima dalla Corte in quanto non sopprime i posti di dirigente, limitandosi a prevederne una diversa modalità di copertura. Osserva del resto che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali, non regionali; il titolo di competenza esclusiva statale prevale perciò sul titolo di competenza

concorrente. Il perseguimento della finalità di contenimento della spesa pubblica attraverso un diverso criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici rientra infatti pienamente – ad avviso della Corte – nell'ambito di competenza esclusiva dello Stato.

Tenuto conto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, reputa infine necessario capire quali scenari si prefigurano per il prossimo anno scolastico. Nel far presente che le Regioni hanno già dato seguito alla norma, ora censurata, per la formazione degli organici, rimarca che risulterebbe alquanto problematico riscorporare ora gli istituti aggregati. Rende quindi noto con sollievo che le Regioni – di cui ripropone l'audizione – hanno responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per l'anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un principio di buon andamento dell'amministrazione, salvo però intervenire per l'anno successivo.

Soffermandosi su alcuni dati, il relatore riferisce indi che i piani di dimensionamento della rete scolastica, con decorrenza dal 1° settembre 2012, adottati dalle Regioni, hanno prodotto una riduzione di 1.013 istituzioni scolastiche, benché non tutte le Regioni abbiano ultimato i propri piani.

A seguito di tali interventi, emerge la seguente distribuzione per numero di alunni: fino a 300: 105 scuole; fino a 400: 309 scuole; fino a 500: 489 scuole; fino a 600: 805 scuole; fino a 700: 1.168 scuole; da 701 a 1.100: 4.331 scuole; da 1.101 a 1.300: 1.110 scuole; da 1.301 a 1.500: 533 scuole; da 1.501 a 1.700: 163 scuole; da 1.701 a 1.900: 54 scuole; da 1.901 a 2.100: 16 scuole; oltre 2.100: 5 scuole, per un totale nazionale di 9.088 scuole.

È evidente peraltro, prosegue il relatore, che il disagio conseguente all'accorpamento in un unico istituto di oltre un migliaio di alunni è diverso in un piccolo comune ovvero in un'area più vasta, nella quale occorra coprire maggiori distanze.

Egli pone perciò l'accento sulla necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell'ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. A suo giudizio, esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall'altro, sull'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Ciò permetterebbe alle Regioni di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali.

Tenuto conto che il rapporto medio nazionale, dopo gli accorpamenti del 2012-2013, è pari a 860 alunni per scuola, per un totale di 8.617 istituti scolastici, egli propone il parametro di 900 alunni, con il quale gli istituti scolastici salirebbero a 8.692. Lo scarto sarebbe pertanto assai contenuto, pari ad appena poche decine di scuole, mentre l'autonomia delle Regioni sarebbe salvaguardata.

Il sottosegretario Elena UGOLINI conferma che per domani è previsto un incontro con le Regioni dedicato all'avvio del prossimo anno scolastico. In quella sede, sarà probabilmente convenuto di lasciare immutati gli organici per il 2012-2013, mentre sarà avviata una discussione per rivedere i parametri a partire dal 2013-2014. Ritiene pertanto assai utile ogni indicazione che sarà fornita al riguardo dal Senato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 26 giugno 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 163 (1^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PICCIONI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ISMEA SUL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2674, 2710, 2919 E 3043 (IMPRENDITORIA GIOVA-
NILE IN AGRICOLTURA)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 164 (2^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ANDRIA

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CIA E COPAGRI SUL TESTO
UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2674, 2710, 2919 E 3043 (IMPRENDITO-
RIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 165 (3^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ANDRIA

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CIA E COPAGRI IN MERITO
AGLI EFFETTI DANNOSI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE DERIVANTI DAI RE-
CENTI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO L'EMILIA-ROMAGNA*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 26 giugno 2012

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 3270 e connessi

Riunione n. 3

Relatrice: FIORONI (PD)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI (FEDERMANAGER) E DEL COORDINAMENTO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (COLAP), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3270 E CONNESSI (PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE)

Plenaria

310^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3270) Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri

(1329) GAMBA ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale delle medesime professioni

(1464) FIORONI ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, nella seduta odierna del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 3270 e connessi, i rappresentanti di Federmanager hanno depositato un documento che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, mentre i rappresentanti del Coordinamento delle libere associazioni professionali (CoLAP) hanno annunciato la presentazione di un proprio documento che potrà parimenti essere reso disponibile per la pubblica consultazione. Comunica altresì che il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e l'Associazione nazionale consulenti tributari hanno trasmesso della documentazione relativa ai disegni di legge in titolo che verrà messa a disposizione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 26 giugno 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FILT-CGIL, FIT- CISL, UIL TRASPRTI, UGL MARE, FEDERMAR CISAL, CONFITARMA E FEDARLINEA SUL DIS-
GNO DI LEGGE N. 3350*

Plenaria

331^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TREU

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3350) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il presidente TREU comunica che si sono appena concluse le audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza e che sono giunti i pareri della 12^a Commissione permanente e della Commissione per le questioni regionali, rispettivamente favorevole e favorevole con osservazione. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti scade domani 27 giugno, alle ore 12.

Il relatore NEROZZI (PD), nel segnalare che le audizioni hanno consentito di chiarire alcuni dubbi emersi nella precedente seduta, fa presente che dai rappresentanti di tutte le organizzazioni è venuto l'auspicio di una rapida conclusione *dell'iter*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3180) Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri

(2112) BUTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

(2137) ZANETTA ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente

(2187) MICHELONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro

(2244) RIZZI e PITTONI. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il presidente TREU ricorda che si è ancora in attesa dei pareri della 1^a Commissione e della 5^a Commissione permanente sia sul disegno di legge n. 3180, scelto come testo base, che sull'emendamento presentato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2206) *Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisciocchio

(107) *THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave*

(147) *DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità*

(657) *BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

La relatrice GHEDINI (PD) interviene per aggiornare la Commissione in ordine agli approfondimenti da lei condotti sulla questione rispetto all'ultima seduta, anche alla luce delle disposizioni previdenziali nel frattempo intervenute, contenute nel cosiddetto decreto «Salva Italia» e nel cosiddetto «Milleproroghe». Sulla base della ricognizione da lei effettuata, intenderebbe proporre modifiche tali da ridefinire l'ambito del beneficio e la platea dei destinatari. Il primo verrebbe individuato in quattro anni, ponendosi dunque ad un livello intermedio tra il testo proveniente dalla Camera dei deputati, che lo identificava in cinque anni, e il livello dei tre anni proposti dal precedente relatore, senatore Zanoletti; ciò anche per analogia con le nuove disposizioni in materia previdenziale. La platea dei beneficiari verrebbe definita in maniera analoga, con la specificazione che i beneficiari dell'anticipo in alternativa ad un genitore sono solo un fratello o una sorella, nel caso in cui il genitore stesso sia deceduto ovvero impossibilitato a svolgere l'assistenza. L'articolo 1 del disegno di legge n. 2206, scelto come testo base dell'esame, verrebbe invece sostituito per dare soluzione a quella discussa disposizione del cosiddetto «Milleproroghe» che ha inserito tra i soggetti destinatari delle misure di salvaguardia i familiari di soggetti disabili – nella realtà, i coniugi – che alla data del 31 ottobre 2011 si trovavano a godere del congedo straordinario per assistenza. La disposizione in questione ha così definito una platea di beneficiari in qualche misura casuale; sarebbe suo intendimento fare invece riferimento ad una categoria di soggetti nei quali ricondurre sia coloro che sono esenti dalle penalizzazioni per l'accesso alla pensione anticipata, sia i cosiddetti salvaguardati dalle nuove disposizioni in materia pensionistica, purché siano in procinto di maturare il requisito a pensione secondo le vecchie norme nei 24 mesi successivi alla entrata in vigore del cosiddetto decreto «Salva Italia». Ove questi suoi intendimenti vengano condivisi dalla Commissione, si ripropone di presentare nuove proposte di modifica al testo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rileva che il Governo si è impegnato a condurre una accurata valutazione dei costi della normativa. L'ufficio legislativo dell'INPS sta conducendo una prima valutazione degli oneri delle ipotesi riferite dalla relatrice, in base alla quale sembrerebbe emergere che il costo massimo dell'operazione graverebbe sul 2015 e potrebbe interessare una platea di circa 4.000 persone, per un onere complessivo di 66 milioni. Anche per la questione dei cosiddetti salvaguardati, il Governo ha in corso di definizione un proprio provvedimento, pur ritenendo preferibile una soluzione all'interno della normativa in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 26 giugno 2012

Plenaria**340^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
GRAMAZIO

indi del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Associazione Public affairs, il dottor Claudio Cricelli, presidente e il dottor Francesco Conti, tesoriere, ed in rappresentanza dell'Assobiomedica, l'ingegner Stefano Rimondi presidente, la dottoressa Fernanda Gellona direttore generale e la dottoressa Angela Deni dell'area relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRAMAZIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili: audizione di esperti**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 giugno scorso.

Il dottor CRICELLI sottolinea l'esigenza che gli operatori sanitari, le aziende e i cittadini dispongano di un quadro di maggiore chiarezza su due aspetti che ritiene cruciali: in primo luogo, la disponibilità futura delle cure, tenendo conto dell'attuale carenza di risorse finanziarie che, a suo giudizio, non può bloccare i percorsi di cura più efficaci ed innovativi. In secondo luogo, risulta indispensabile una collaborazione più stretta fra tutti i soggetti interessati affinché le decisioni, anche per quanto concerne la lotta al diabete, siano assunte considerando non solo i profili economici e regolatori.

L'ingegner RIMONDI pone l'accento sulla capacità innovativa di alcuni dispositivi medici impiegati per l'alto monitoraggio e la microinfusione nel trattamento alla patologia diabetica. Sussiste in ogni caso il problema di sostenere le innovazioni tecnologiche, rendendole disponibili per il maggior numero di cittadini. Per conseguire tale obiettivo, a suo giudizio, occorre tradurre le linee guida nazionali di carattere clinico in protocolli organizzativi e gestionali, anche al fine di superare le attuali disuguaglianze tra le varie Regioni, disuguaglianze che accrescono i costi.

La senatrice BAIÒ (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) rileva come in numerosi convegni sono emerse proposte interessanti, quali ad esempio quelle volte a istituire una agenzia nazionale, sul modello dell'AIFA, che permetta di avere un controllo di qualità *ex ante* ed *ex post* sui presidi e dispositivi medici poiché le verifiche attuali molto spesso hanno carattere solo burocratico come dimostra il fatto che sul mercato sono presenti dispositivi per l'autocontrollo della glicemia rivelatisi dannosi e costosi. Chiede pertanto ai soggetti auditi una valutazione sulla eventuale istituzione di tale organismo.

Il dottor CRICELLI, dopo aver osservato che i dispositivi sono essenziali nella cura al diabete e che la spesa farmaceutica è equivalente a quella per gli stessi dispositivi, rileva che alcuni strumenti impiegati per la misurazione della glicemia hanno un carattere più semplice che innovativo, senza trascurare il fatto che essi spesso sono acquisiti attraverso gare basate sul criterio del massimo ribasso. Anche tenendo conto del fatto che il diabete può rappresentare un modello per tutte le altre malattie croniche, si rende indispensabile superare il fenomeno del continuo mutamento di alcuni strumenti, come i lettori di glicemia, e diffondere, invece, dispo-

tivi sofisticati e realmente innovativi. A tale riguardo, l'agenzia evocata dalla senatrice Baio certamente renderebbe più omogenee e conformi le regole in tale materia

L'ingegner RIMONDI evidenzia che al di là del possibile strumento – che può essere rappresentato anche da una agenzia specifica – si ravvisa l'esigenza di una definizione di linee guida di livello nazionale che consentano al clinico di determinare la scelta più appropriata non solo in termini di terapie, ma anche di presidi e dispositivi. Da una parte, quindi, occorre evitare che la politica di abbattimento dei costi favorisca l'immissione sul mercato di prodotti non adeguati; dall'altra, si rileva l'urgenza di diffondere tecnologie e terapie differenziate e il più possibile personalizzate.

Il senatore COSENTINO (*PD*) chiede se per componente clinica si intende l'operatore del singolo reparto o, invece, una commissione clinica che in sede regionale sappia esprimere una valutazione.

L'ingegner RIMONDI precisa che occorre mettere in risalto la competenza clinica, coordinata a livello ministeriale e regionale, per una corretta valutazione dei prodotti.

Ad avviso del senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), l'attuale quadro di carenze di risorse finanziarie, dovrebbe indurre tutti i soggetti ad avanzare proposte di razionalizzazione della spesa, sul presupposto che all'interno del Servizio sanitario nazionale vi è la possibilità di economizzare e superare gli sprechi. Manifesta la sua personale contrarietà alla istituzione di ulteriori agenzie, ritenendo che possa essere ottimizzato il lavoro già svolto dall'Age.Na.S. per conseguire maggiore equità ed uniformità.

Il dottor CRICELLI, dopo ricorda che sul diabete sono state acquisite numerose conoscenze ed esperienze, ritiene che vi sia già consenso da parte delle componenti professionali sul miglior trattamento del paziente diabetico. Per quanto riguarda la razionalizzazione delle spese, essa può essere raggiunta attraverso la definizione dei ruoli dei vari professionisti, ognuno nel suo ambito di competenza. Lo stesso impiego delle risorse dovrebbe essere soggetto non solo alle linee guida, ma anche a regole comportamentali.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sottolinea come il problema maggiore è l'assenza di controlli e che nuovi organismi non sembrano idonei a superare le attuali differenze di costo nell'acquisizione dei presidi.

L'ingegner RIMONDI ritiene che il prodotto di minore qualità dovrebbe essere estromesso dal mercato se sono impiegati dispositivi tecno-

logici ed innovativi. Concorda poi sulla esigenza di razionalizzare e non di tagliare le risorse, ribadendo che bisogna conciliare l'adeguatezza, la qualità e la personalizzazione delle terapie con l'appropriatezza e la congruenza nell'acquisizione dei presidi. Per tali ragioni, ribadisce che occorre definire procedure nazionali che traducono le linee guida cliniche in protocolli gestionali ed organizzativi.

Il presidente GRAMAZIO, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,05 riprende alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute (n. 484)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo pervenuto il parere della Conferenza unificata, la Commissione potrà procedere alla votazione dello schema di parere predisposto dai relatori, senatori Bosone e Calabrò, ai quali cede la parola per la illustrazione.

Il relatore, senatore BOSONE (PD), dà lettura dello schema di parere favorevole con condizioni, allegato al resoconto della seduta, schema che raccoglie alcuni degli spunti emersi nel corso della discussione. Evidenzia, in particolare, la condizione relativa alla possibilità per l'Age.Na.S. di procedere al reclutamento di collaboratori, ad invarianza di spesa, nonché la condizione posta in merito agli istituti zooprofilattici sperimentali. Rispetto a tale argomento, rileva tuttavia il parere negativo reso dalla Conferenza unificata ed auspica che il Governo sappia rispondere al segnale critico lanciato dalle Regioni.

Il relatore, senatore CALABRÒ (PdL), tiene a precisare che, in merito al riordino dell'Age.Na.S. per invarianza di spesa si intende la possibilità per la stessa Agenzia di finanziarsi con commesse esterne alla sua attività per un numero di contratti di collaborazione entro un certo limite, senza ulteriori aggravii. Inoltre, ribadisce che la LILT, nella sua componente di livello nazionale, non dovrebbe perdere il proprio carattere di organo pubblico.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RIZZI (*LNP*), nell'annunciare il voto contrario della Lega Nord, reputa che l'Istituto superiore di sanità, in quanto ente di ricerca, non doveva essere oggetto di riordino in quanto non rientrante nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 della legge delega. Rileva poi come la riforma degli enti vigilati contenuta nello schema in esame, comporta risparmi assai contenuti e, soprattutto, non tiene conto delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali e dalla Conferenza unificata che nella componente regionale ha formulato un parere contrario sul provvedimento.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) dichiara il voto favorevole dei senatori del Gruppo del Popolo della Libertà, sottolineando come lo schema di decreto in parte riprenda alcuni punti già emersi in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 410 e confermi l'obiettivo di una maggiore efficacia e efficienza degli enti vigilati dal Ministero della salute. Ritiene senz'altro da apprezzare l'impegno profuso dai relatori che hanno saputo sintetizzare nelle condizioni poste a corredo del parere favorevole i rilievi e gli spunti emersi durante la discussione. In particolare pone l'accento sul riordino della Age.Na.S., organo che sta compiendo un lodevole lavoro a supporto delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Inoltre, saluta favorevolmente la condizione posta con riferimento alla LILT in relazione al mantenimento in carica degli attuali organi direttivi anche una volta che sia avvenuta l'approvazione del nuovo statuto dell'ente.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, manifesta qualche perplessità nella indicazione numerica dei collaboratori che potrebbero essere reclutati dalla Age.Na.S., indicazione che, a suo giudizio, non è giustificabile sia alla luce del vincolo dell'invarianza di spesa sia considerando l'autonomia gestionale dell'ente. Ritiene poi senz'altro apprezzabile l'indicazione della decadenza del direttore generale degli istituti zooprofilattici sperimentali allorché avvenga lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario.

La senatrice BASSOLI (*PD*) annuncia il voto favorevole dei senatori del Partito democratico, benché permangano alcune delle preoccupazioni segnalate nel corso della discussione, con particolare riferimento al complessivo riordino di enti assai rilevanti, come l'Istituto superiore di sanità. In tal senso, è auspicabile che le funzioni assolve da tale istituto siano meglio definite e maggiormente coordinate con quelle di altri enti. Pur tenendo conto dei limiti imposti dal rispetto dei principi e criteri direttivi posti dalla legge delega – limiti che il Ministro della salute ha inteso sottolineare di fronte alla Commissione – si avverte comunque la necessità

che nella definizione dello statuto si possano maggiormente precisare i compiti dell'istituto.

Come già ricordato dal relatore Bosone, infine, risulta indispensabile sanare la frattura avvenuta con il voto negativo della Conferenza unificata, visto l'importante ruolo svolto dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) annuncia il proprio voto favorevole, anche alla luce della condizione posta nel parere in merito agli istituti zooprofilattici sperimentali.

La senatrice BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando come lo schema di parere tenti di superare le attuali conflittualità nel rapporto tra lo Stato e le Regioni, conflittualità che certamente non aiutano il Servizio sanitario nazionale e non consentono il superamento di quelle profonde disuguaglianze avvertite in diverse aree del Paese. In ogni caso, l'esame del provvedimento ha confermato l'importanza degli enti e degli istituti vigilati dal Ministero della salute, con particolare riferimento all'Istituto superiore di sanità e alla LILT che, al di là della sua articolazione su livello nazionale e periferico, dovrebbe mantenere la veste di ente pubblico.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), nel riconoscersi pienamente con l'operato dei relatori, annuncia il proprio voto a favore.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia il proprio voto di astensione in quanto nello schema di parere è assente la definizione dei compiti dell'Istituto superiore di sanità. A tale riguardo, non può essere affidata all'autonomia dell'Istituto, attraverso lo strumento dello statuto, l'individuazione delle attività e delle funzioni da assolvere, trattandosi di un compito che doveva essere espletato dal legislatore.

Inoltre, in diverse circostanze ha sottolineato l'importanza di istituire l'agenzia nazionale per la valutazione dei risultati in sanità, in qualità di organismo indipendente e autonomo. Rispetto a questo obiettivo, manifesta la propria perplessità in ordine alla condizione riferita al riordino dell'Age.Na.S. poiché non si può pretendere che, ad invarianza di spesa, questo organo possa davvero svolgere quei compiti di monitoraggio sui risultati delle prestazioni sanitarie, richiesto da tutte le parti.

Il senatore COSENTINO (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo di appartenenza, pur manifestando piena fiducia nei confronti del Ministro della salute, dichiara che non parteciperà al voto. Infatti, al di là di quanto riportato dai relatori nello schema di parere, ritiene che si sia persa una occasione preziosa per riflettere sulla *governance* di livello nazionale, necessaria, a suo avviso, per ovviare al fallimento dei piani di rientro dai *deficit* sanitari.

Il Ministro della salute, con saggezza e competenza, ha più volte ricordato i vincoli posti dalla legge delega; tuttavia, si sarebbe dovuto intervenire più energicamente, soprattutto in merito al riordino della Age.-Na.S., quale organismo di supporto indispensabile per le Regioni. Inoltre, esprime le proprie riserve in merito agli annunciati interventi del Governo sulla *spending review* – che necessariamente coinvolgeranno anche il comparto sanitario – in quanto essi avvengano senza un quadro chiaro di criteri e di regole.

Il relatore, senatore CALABRÒ (*PdL*), intervenendo in via incidentale, si dichiara disponibile a precisare nello schema di parere che l'Age.-Na.S. può procedere al reclutamento di collaboratori ad invarianza di spesa e senza alcuna indicazione di un limite numerico. Inoltre, si potrebbe ulteriormente precisare che per la LILT resta impregiudicato a livello nazionale il proprio ruolo di organismo pubblico.

Il relatore, senatore BOSONE (*PD*), nel concordare con le precisazioni avanzate dal senatore Calabrò, rimarca la necessità che l'Age.Na.S. possa avvalersi di un numero di collaboratori congruo per le funzioni che è chiamata a ricoprire, mentre per il riordino della LILT conferma il proprio convincimento sulla inutilità di mantenere una articolazione ibrida di tale ente.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni, schema che, pubblicato in allegato al resoconto della seduta, risulta integrato dalle ulteriori precisazioni indicate da ultimo dai relatori.

Il ministro BALDUZZI, nel ringraziare il Presidente e la Commissione per aver espresso in tempi rapidi il parere sullo schema di decreto legislativo in esame – che potrà quindi essere approvato dal Consiglio dei ministri – ricorda come il contenuto dello stesso provvedimento sia stato condizionato dal rispetto di due vincoli, esterni al Governo: l'invarianza delle funzioni degli enti e l'invarianza delle spese. Rispetto a tali forti condizioni o il Governo poteva scegliere di non intraprendere alcun tipo di intervento o, come ha fatto, tentare di rafforzare gli obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del ruolo di tali organi, nel rispetto di quanto fissato nella legge delega.

Coglie l'occasione poi per informare che l'odierno Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge che sarà sottoposto al vaglio del Parlamento, disegno di legge recante una delega al Governo per l'adozione di un testo unico che raccolga in un quadro più organico e chiaro le norme degli enti vigilati dal Ministero della salute: si tratta, a suo giudizio, di un intervento che intende raccordare organi, organizzazione e funzioni di enti ed istituti, superando ogni dubbio di legittimità costituzionale.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo l'insoddisfazione espressa da alcuni senatori, tiene a sottolineare come l'Atto del Governo n. 410 era caratterizzato da una serie di carenze che in buona parte sono state superate con il provvedimento in esame, certamente migliorabile anche alla luce del parere reso dalla Commissione e nel rispetto di quei vincoli che sono stati richiamati dal Ministro della salute.

IN SEDE REFERENTE

(3291) Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Palumbo e Pagano; Binetti ed altri; Miotto ed altri

(2541) TOMASSINI. – Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.

Non essendo stati presentati emendamenti ed essendo pervenuto il parere non ostativo da parte delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio, il PRESIDENTE propone che ai relatori, senatori Fosson e Granaiola, sia conferito mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3291, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, proponendo altresì all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 2541.

Conviene la Commissione, che conferisce altresì mandato ai relatori a richiedere all'Assemblea l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

SUL PARERE MOTIVATO ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE RELATIVO AGLI ALIMENTI SPECIFICI PER CELIACI

Il PRESIDENTE comunica che lo scorso 14 giugno il Parlamento europeo ha approvato la proposta di Regolamento sugli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (soggetti celiaci).

Risulta degno di nota che il testo approvato dal Parlamento europeo ha recepito parzialmente il parere motivato espresso dal Senato, anche sulla base della risoluzione approvata da parte della Commissione Igiene e sanità del Senato.

Nel merito, sono state introdotte specifiche indicazioni per le persone intolleranti al glutine, così come richiesto nella risoluzione della Commissione, ed è stato inserito l'articolo aggiuntivo 10-bis che, pur confermando l'abrogazione del regolamento n. 41 del 2009, ne fa salvi i contenuti.

Inoltre, nel nuovo progetto di Regolamento, è citato nella premessa proprio il parere motivato pronunciato dal Senato in merito alla mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà.

Si tratta, pertanto, di un risultato meritorio per il Senato e per la Commissione che in questa circostanza sono stati in grado di ottimizzare le procedure introdotte dal Trattato di Lisbona per il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di Sanares rete socio sanitaria, tenutasi lo scorso mercoledì 20 giugno, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

SULLA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, su richiesta della senatrice Bassoli, avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocato domani, mercoledì 27 giugno 2012, alle ore 15, avrà luogo invece al termine dell'Ufficio di presidenza integrato, previsto alle ore 8,30 per lo svolgimento di una audizione con rappresentanti di DIAGEO Italia e della Fondazione Umberto Veronesi.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 484

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) Nel manifestare apprezzamento per la novità rappresentata dalla previsione, contenuta nell'articolo 2, di uno statuto per l'Istituto superiore di sanità, si invita il Governo a valutare la possibilità, nel riordino di tale Istituto, di definire già all'interno del presente schema di decreto legislativo ruolo e funzioni dell'ente, in vista della disciplina di dettaglio che sarà recata dal citato statuto. In particolare, al di là dei compiti istituzionali che sono assolti a fronte di specifiche richieste del Ministero della salute e delle Regioni, sarebbe utile prevedere la possibilità che l'Istituto persegua autonomi obiettivi di ricerca, nel rispetto delle direttive poste dal Piano sanitario nazionale.

2) La revisione del numero degli uffici di livello dirigenziale e della dotazione organica dell'Istituto superiore di sanità, *a invarianza di spesa* – con individuazione distinta dell'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue – è demandata – articolo 1, comma 2, e articolo 3 dello schema – a regolamenti dell'Istituto e ai piani triennali di attività. Appare necessario un più chiaro coordinamento tra l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3 dello schema; il comma 2 citato, richiamando l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, fa infatti riferimento a una procedura di approvazione degli organici e dei piani di fabbisogno del personale diversa da quella prevista (dall'articolo 3, comma 2 dello schema) per i regolamenti relativi al personale. Peraltro, la procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213, essendo formulata con riferimento agli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non contempla in alcun modo il Ministero della salute. Si osserva, inoltre, che sulle procedure di approvazione degli organici interviene anche il successivo articolo 4, comma 4 dello schema, il quale, di conseguenza, deve anch'esso rientrare nel coordinamento summenzionato.

3) Occorre precisare all'articolo 3, comma 4, lettera *c*) che il rinvio si riferisce al comma 5, lettere *b*) e *c*), del medesimo articolo anziché al comma 6. Inoltre, per consentire al Centro nazionale per i trapianti e al Centro nazionale sangue di operare in efficienza ed autonomia, appare opportuno stabilire che i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, di cui al comma 5 dell'articolo 3 relativi alle modalità attraverso le

quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali, comprendano anche le esigenze tecniche e logistiche.

4) Riguardo alle indennità, agli emolumenti, ai gettoni di presenza e ai rimborsi delle spese dei membri degli organi dell'Istituto Superiore di Sanità (nonché del Presidente dell'Istituto), si rileva che il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, fa rinvio a decreti ministeriali (ovvero, in un caso, interministeriale). Dal momento che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 viene abrogato dall'articolo 8, comma 1, dello schema (secondo i termini temporali ivi stabiliti) e che lo schema medesimo (all'articolo 5, comma 1) fa riferimento solo al trattamento economico del direttore generale, occorrerebbe un chiarimento sulle fonti di regolamentazione dei profili summenzionati.

5) In merito al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), per l'accresciuta complessità dei compiti assegnati all'Agenzia con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico svolte nei riguardi delle Regioni sottoposte a piano di rientro, si ravvisa la necessità per l'Ente di poter procedere al reclutamento di collaboratori con invarianza di spesa.

6) Per quel che concerne gli Istituti zooprofilattici, per una maggiore chiarezza, all'articolo 11 va precisato che lo scioglimento del consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario comporta inevitabilmente anche la decadenza del direttore generale. Si raccomanda, inoltre, di garantire negli organi di gestione una adeguata rappresentanza alle Regioni e alle Province autonome pur nei limiti di spesa previsti.

7) Con riferimento alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), si ravvisa l'esigenza di chiarire la prevista articolazione ibrida dell'ente in una sede centrale di carattere pubblico e in sezioni provinciali in qualità di organismi associativi autonomi privati, al fine di non creare un'articolazione disomogenea di governo dell'ente che può essere fonte di confusione, di diseguaglianze e di possibili conflittualità, lasciando comunque impregiudicata, a livello nazionale, la veste giuridica di ente pubblico a carattere associativo.

Per quel che concerne l'adeguamento dello statuto della LILT disciplinato all'articolo 20, comma 2, si ravvede la necessità di prevedere il termine di centottanta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo, anziché di 60 giorni previsti nel presente decreto. Inoltre, si reputa opportuno precisare al comma 1 che, una volta avvenuta l'approvazione del nuovo statuto dell'ente, restino comunque in carica gli attuali organi direttivi, recentemente rinnovati.

Infine, i risparmi ricavati dal riordino di tale ente dovrebbero essere destinati a sostenere la ricerca.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 484

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) Nel manifestare apprezzamento per la novità rappresentata dalla previsione, contenuta nell'articolo 2, di uno statuto per l'Istituto superiore di sanità, si invita il Governo a valutare la possibilità, nel riordino di tale Istituto, di definire già all'interno del presente schema di decreto legislativo ruolo e funzioni dell'ente, in vista della disciplina di dettaglio che sarà recata dal citato statuto. In particolare, al di là dei compiti istituzionali che sono assolti a fronte di specifiche richieste del Ministero della salute e delle Regioni, sarebbe utile prevedere la possibilità che l'Istituto persegua autonomi obiettivi di ricerca, nel rispetto delle direttive poste dal Piano sanitario nazionale.

2) La revisione del numero degli uffici di livello dirigenziale e della dotazione organica dell'Istituto superiore di sanità, a invarianza di spesa – con individuazione distinta dell'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue – è demandata – articolo 1, comma 2, e articolo 3 dello schema – a regolamenti dell'Istituto e ai piani triennali di attività. Appare necessario un più chiaro coordinamento tra l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3 dello schema; il comma 2 citato, richiamando l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, fa infatti riferimento a una procedura di approvazione degli organici e dei piani di fabbisogno del personale diversa da quella prevista (dall'articolo 3, comma 2 dello schema) per i regolamenti relativi al personale. Peraltro, la procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213, essendo formulata con riferimento agli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non contempla in alcun modo il Ministero della salute. Si osserva, inoltre, che sulle procedure di approvazione degli organici interviene anche il successivo articolo 4, comma 4 dello schema, il quale, di conseguenza, deve anch'esso rientrare nel coordinamento summenzionato.

3) Occorre precisare all'articolo 3, comma 4, lettera *c*) che il rinvio si riferisce al comma 5, lettere *b*) e *c*), del medesimo articolo anziché al comma 6. Inoltre, per consentire al Centro nazionale per i trapianti e al Centro nazionale sangue di operare in efficienza ed autonomia, appare opportuno stabilire che i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, di cui al comma 5 dell'articolo 3 relativi alle modalità attraverso le

quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali, comprendano anche le esigenze tecniche e logistiche.

4) Riguardo alle indennità, agli emolumenti, ai gettoni di presenza e ai rimborsi delle spese dei membri degli organi dell'Istituto superiore di sanità (nonché del Presidente dell'Istituto), si rileva che il regolamento di cui al D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, fa rinvio a decreti ministeriali (ovvero, in un caso, interministeriale). Dal momento che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 viene abrogato dall'articolo 8, comma 1, dello schema (secondo i termini temporali ivi stabiliti) e che lo schema medesimo (all'articolo 5, comma 1) fa riferimento solo al trattamento economico del direttore generale, occorrerebbe un chiarimento sulle fonti di regolamentazione dei profili summenzionati.

5) In merito al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), per l'accresciuta complessità dei compiti assegnati all'Agenzia con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico svolte nei riguardi delle Regioni sottoposte a piano di rientro, si ravvisa la necessità per l'Ente di poter procedere al reclutamento di collaboratori entro il limite di 30 unità, a invarianza di spesa.

6) Per quel che concerne gli Istituti zooprofilattici, per una maggiore chiarezza, all'articolo 11 va precisato che lo scioglimento del consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario comporta inevitabilmente anche il decadimento del direttore generale. Si raccomanda, inoltre, di garantire negli organi di gestione una adeguata rappresentanza alle Regioni e alle Province autonome pur nei limiti di spesa previsti.

7) Con riferimento alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), si ravvisa l'esigenza di chiarire la prevista articolazione ibrida dell'ente in una sede centrale di carattere pubblico e in sezioni provinciali in qualità di organismi associativi autonomi privati, al fine di non creare un'articolazione disomogenea di governo dell'ente che può essere fonte di confusione, di diseguaglianze e di possibili conflittualità.

Per quel che concerne l'adeguamento dello statuto della LILT disciplinato all'articolo 20, comma 2, si ravvede la necessità di prevedere il termine di centottanta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo, anziché di 60 giorni previsti nel presente decreto. Inoltre, si reputa opportuno precisare al comma 1 che, una volta avvenuta l'approvazione del nuovo statuto dell'ente, restino comunque in carica gli attuali organi direttivi, recentemente rinnovati.

Infine, i risparmi ricavati dal riordino di tale ente dovrebbero essere destinati a sostenere la ricerca.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 26 giugno 2012

Plenaria
113^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI (votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della lista che, a norma dell'articolo 20, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà presentare all'assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del consiglio di amministrazione.

Ricorda altresì che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Ciascun componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo e risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) preannuncia la propria non partecipazione al voto, in quanto ancora una volta non si è dato corso a iniziative procedurali realmente innovative sul piano della trasparenza volte a superare la logica della lottizzazione partitica.

Il PRESIDENTE indice la votazione.

(Segue la votazione e il computo dei votanti).

Poichè hanno partecipato al voto sedici dei quaranta componenti della Commissione, la votazione non è valida.

Il PRESIDENTE preannuncia la convocazione in tempi rapidi dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per assumere decisioni circa una nuova convocazione.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 26 giugno 2012

Plenaria
107^a Seduta

Presidenza del Presidente
PISANU

Intervengono il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, dottor Santi Consolo e il procuratore della Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Catanzaro, dottor Antonio Vincenzo Lombardo, accompagnato dal procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Catanzaro, dottor Giuseppe Borrelli.

La seduta inizia alle ore 13,45.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LAURO, con riferimento alle indagini sulle stragi degli anni 1992-1993 e alle importanti novità emerse sulla stampa, chiede un'accelerazione dei lavori della Commissione sulla materia attraverso

la programmazione di nuove audizioni e la rinnovazione di audizioni già svolte. Chiede che il calendario delle audizioni sia discusso dalla Commissione plenaria.

Il PRESIDENTE precisa che il calendario delle audizioni sarà definito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che sarà convocato domani alle ore 13,30.

Audizione del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, dottor Santi Consolo e del procuratore della Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Catanzaro, dottor Antonio Vincenzo Lombardo

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore della Direzione distrettuale antimafia Vincenzo Lombardo e del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro Santi Consolo, ricordando i temi di interesse della Commissione.

Il dottor LOMBARDO e il dottor CONSOLO svolgono le proprie relazioni.

Pongono domande i senatori LUMIA, CARUSO e LAURO, gli onorevoli D'IPPOLITO, TASSONE e NAPOLI, il senatore DE SENA, l'onorevole PAOLINI, il senatore LI GOTTI, l'onorevole GARAVINI, e, per una precisazione, nuovamente l'onorevole TASSONE.

I procuratori CONSOLO e LOMBARDO rispondono ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia i procuratori per le ampie risposte fornite e dichiara conclusa l'audizione.

Convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per il 27 giugno alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 26 giugno 2012

Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente
Gabriella CARLUCCI*

La seduta inizia alle ore 12,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido

Audizione dell'Associazione Stati generali della giustizia familiare

(Svolgimento e conclusione)

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Fabio NESTOLA, *portavoce dell'Associazione Stati generali della giustizia familiare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Gabriella CARLUCCI, *presidente*, e la deputata Amalia SCHIRRU (PD).

Fabio NESTOLA, *portavoce dell'Associazione Stati generali della giustizia familiare*, e Gianni PALUMBO, portavoce del Forum terzo settore Lazio, rispondono ai quesiti posti.

Gabriella CARLUCCI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 26 giugno 2012

**Plenaria
168^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO*

Interviene il dottor Stefano Giannessi, Presidente del Comitato «Forum ex articolo 26», accompagnato dal signor Giovanni Pegoraro, dal dottor Antonio Gilenardi, dal dottor Giovanni Marcoccia, dalla dottoressa Nicoletta Fontanella e dell'architetto Paolo Macoratti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica la designazione, quale collaboratore della Commissione, del professor Marcello Crivellini. Saggiunge che questi, nella sua qualità di esperto in materia di organizzazione sanitaria, collaborerà a tempo parziale e a titolo gratuito fino al termine della corrente legislatura.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'inchiesta sull'assistenza sanitaria alle persone affette da gravi forme di disabilità: audizione di rappresentanti del Comitato «Forum ex articolo 26»

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor Stefano GIANNESSEI, il signor Giovanni PEGORARO e il dottor Antonio GILENARDI relazionano sullo stato dell'assistenza sanitaria nei riguardi delle persone affette da disabilità, illustrando le criticità determinate dai provvedimenti adottati nell'ambito delle Regioni sottoposte a piano di rientro, con particolare riferimento alla situazione presente nella Regione Lazio.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori BIONDELLI, ASTORE e MASCITELLI.

Il dottor GIANNESSEI ed il dottor Giovanni MARCOCCIA rispondono alle domande.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,05.

